



COMUNE DI PALMI
SETTORE 8° - VIGILANZA, ATTIVITA'
PRODUTTIVE E SOCIETA' PARTECIPATE



Via Papa Giovanni XXIII s.n.c. – 89015 Palmi (RC) tel.0966/21380 – fax 0966/261473

Nr°27747di Prot.

Palmi li, 22 dicembre 2012

OGGETTO: RELAZIONE - QUADRO ex art.34 D.L. 18 ottobre 2012 nr.179, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221 .-

**Al Comitato per la *Governance*
- 1° Livello strategico della Struttura -**



1. Sulla G.U. n.294 del 18 dicembre 2012 è stata pubblicata la **Legge 17 dicembre 2012, n. 221** recante “Conversione in legge, con modificazioni, del **d.l. 18 ottobre 2012, n.179**, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”. Tra le disposizioni normative in essa contenute, ve ne sono alcune che riguardano la sfera del **servizio pubblico locale (SPL)** e, in particolare, viene stabilito che ... *“per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, al fine di assicurare il rispetto della disciplina europea, la parità tra gli operatori, l'economicità della gestione e di garantire adeguata informazione alla collettività di riferimento, l'affidamento del servizio e' effettuato sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che da' conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste”*. Tutti gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore del predetto disposto normativo che non siano conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea devono essere adeguati entro il termine del 31 dicembre 2013 pubblicando, entro la stessa data, la relazione anzidetta. Per gli affidamenti in cui non e' prevista una data di scadenza gli enti competenti devono provvedere, contestualmente, ad inserire nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, un termine di scadenza dell'affidamento. Il mancato adempimento degli obblighi determina la cessazione dell'affidamento alla data del 31 dicembre 2013. Sempre la citata legge va poi a modificare il d.l. 138/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, inserendo il comma 1-bis dopo il comma 1 dell'art.3-bis nel quale si specifica che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle

tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati. La nostra attenzione si deve oggi concentrare essenzialmente sul primo aspetto e cioè sulla pubblicizzazione delle modalità di affidamento prescelte e sulla rispondenza di tali affidamenti ai requisiti richiesti dall'U.E., in quanto la specificazione che viene successivamente eseguita dal legislatore sull'organizzazione degli SPL a rete di rilevanza economica, non si ritiene debba destare interesse, in questa fase. Il servizio pubblico a rete si configura dogmaticamente come qualcosa di diverso dal comune SPL, perimetrato per l'appunto attraverso il riconoscimento di tratti essenziali comuni riconducibili alla presenza di una rete attraverso cui erogare un servizio. Il termine "rete" evoca l'esistenza di una infrastruttura fisica complessa, sebbene la letteratura (non solo giuridica) faccia spesso riferimento a tale nozione anche prescindendo dalla materialità della stessa. In concreto, per lo stesso motivo che il legislatore attribuisce le funzioni di organizzazione dei SPL a rete agli enti di governo degli ambiti o bacini ottimali e omogenei, si possono qualificare tali servizi come una particolare *species* del *genus* "servizio pubblico", facenti parte di una struttura certamente più complessa e, altrettanto certamente, di ambito sovra-comunale. Oggi quindi, tralasciando tale aspetto, è ferma intenzione eseguire un rigoroso e puntuale esame della situazione aziendale della partecipata Piana Palmi Multiservizi S.p.A., del carico di servizi pubblici che essa sta attualmente gestendo con le relative scadenze, di quelli che è intendimento concedere alla medesima società alla luce delle disposizioni normative vigenti e nel pieno rispetto del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea pubblicato sulla G.U. dell'U.E. n.C83/49 del 30.03.2010.

2. Prima di entrare nello specifico è indispensabile riportare un po' di chiarezza nel complesso *bailamme* creato da un susseguirsi di norme e di pronunciamenti giudiziari abrogativi che rendono sempre più complessa ed ardua la comprensione della materia. Sappiamo già che le società "*in house*" sono quelle a totale partecipazione pubblica. La Commissione europea, con riferimento al settore degli appalti, definisce gestione "*in house*" l'attività alla cui esecuzione la pubblica amministrazione provvede con mezzi propri tramite una struttura commerciale che di fatto è promanazione della medesima amministrazione, in considerazione del fatto che l'amministrazione, per adempiere ai propri doveri di fornire servizi di interesse pubblico, non sarebbe obbligata, in linea di principio, a far ricorso ad entità esterne. L' "*in house providing*" costituisce quindi un modello organizzativo utilizzato dall'ente pubblico per la gestione diretta di servizi pubblici, ovvero per lo svolgimento esternalizzato di proprie funzioni (seppur il termine "esternalizzato" può apparire improprio alla luce dell'assunto principale secondo il quale la società partecipata è una promanazione dell'ente stesso). Detto modello costituisce, ovviamente, un'eccezione alle regole generali del Diritto Comunitario, secondo il quale l'obbligo di tutela della concorrenza non risparmia le Pubbliche Amministrazioni. La gestione "*in house*", legittimando l'affidamento diretto del

servizio, senza lo svolgimento di una gara, ad una persona giuridica distinta dall'ente, si collocherebbe in contrasto con il Diritto Comunitario. La dottrina e la giurisprudenza però, qualificano l' "*in house*" non come una concessione di servizi in senso formale, ma come una modalità ulteriore di affidamento che della concessione conserva, tuttavia, gli elementi sostanziali (sostituzione del concessionario al concedente e conseguente trasferimento della titolarità dell'esazione delle entrate derivanti dal servizio, assenza del pagamento di una prestazione da parte del concedente, trasferimento del vincolo del pareggio economico al concessionario).

3. **CENNI NORMATIVI:** Nel nostro ordinamento giuridico sono state introdotte numerose norme, spesso contraddittorie, in materia di società pubbliche, con particolare attenzione alle società a totale partecipazione pubblica. I primi interventi hanno investito le modalità di costituzione delle società pubbliche, favorendo l'utilizzo dello strumento societario: la legge 142/1990 e la riforma "Bassanini" del 1997 hanno favorito la trasformazione delle preesistenti aziende municipalizzate prima in aziende speciali e poi in società di capitali, consentendo finanche la costituzione di S.p.A. con atto unilaterale (cosa che il Comune di Palmi ha pedissequamente operato trasformando l'Azienda Municipalizzata Autobus in Piana Palmi Multiservizi), prima che la forma di società con unico azionista fosse introdotta dal D.Lgs. 6/2003 che ha novellato l'intera materia del Diritto societario. In un secondo momento, il D.Lgs 267/2000 (Testo Unico Enti Locali) e le leggi finanziarie degli anni successivi sono intervenute sulle modalità di gestione dei servizi pubblici locali per il tramite di società a partecipazione pubblica prevalente o minoritaria, per infine giungere alla codificazione della cd. gestione *in house* con i novellati e fondamentali **artt.112 e 113 del D. Lgs. 267/2000**, quest'ultimo più volte modificato, oggi uniche fonti normative di riferimento. Tendenzialmente le norme che si sono susseguite hanno sempre teso ad:

- *evitare la proliferazione di società a partecipazione pubblica;*
- *contenere i costi della pubblica amministrazione;*
- *evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato.*

Uno dei provvedimenti più importanti è certamente il **d.l. 223/2006** (cd. Decreto Bersani I), convertito nella **legge 248/2006** e novellato con **legge 2/2009** e s.m.i., il quale ha introdotto (**art. 13**) il divieto di svolgere attività a favore di altri soggetti pubblici o privati e quello di partecipare ad altre società nei confronti delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali aventi ad oggetto la produzione di beni o servizi strumentali all'attività di tali enti, o costituite per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative; in sostanza **pone il divieto espresso e consolidato di svolgere contemporaneamente servizi strumentali e servizi pubblici locali**. Per distinguere preliminarmente gli uni dagli altri occorre specificare che i servizi pubblici locali (SPL) sono deputati a soddisfare esigenze della comunità locale (es. il trasporto pubblico), che abbiano come utente finale il cittadino e quindi che abbiano, in sostanza, una utilità sociale. Sono invece individuabili come servizi strumentali tutti quei servizi che rispondono a fabbisogni

della sola amministrazione affidante e per i quali vi deve essere necessariamente apertura verso il mercato. Le società strumentali sono strutture costituite per svolgere attività rivolte essenzialmente alla pubblica amministrazione e non al pubblico, come invece quelle costituite per la gestione dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della collettività (cons. Stato, Sez. V, dec. 14 aprile 2008 n.1600). Altro importante provvedimento legislativo, per quanto ci riguarda, è costituito dalla **legge 244/2007 (Finanziaria 2008) - art. 3, co.12 e ss. e co.27, 29**, la quale ha disposto:

- *limiti alla costituzione di società, all'acquisizione e al mantenimento delle partecipazioni societarie che non siano strettamente necessarie per il conseguimento di finalità istituzionali, ovvero che non producono servizi di interesse generale;*
- *un sistema di pubblicità in ordine alle partecipazioni societarie di cui sono titolari le pubbliche amministrazioni;*
- *il divieto per le società a partecipazione pubblica maggioritaria di ricorrere a procedure arbitrali nei contratti di lavori, di forniture e servizi;*
- *l'obbligo per le società controllate da amministrazioni statali di fare riferimento, nella fornitura di beni e servizi, ai parametri di qualità e prezzo delle convenzioni Consip;*
- *alcuni principi di riduzione di spesa in materia di incarichi di consulenza e attività promozionale;*
- *norme limitative dell'autonomia gestionale, fissando un tetto al numero e ai compensi spettanti agli organi amministrativi, e vietando la diffusione di deleghe operative o la costituzione di comitati esecutivi.*

Da ultimo la **legge 18/06/2009, n. 69** e il **d.l. 01/07/2009, n.78** convertito con modificazioni nella **legge 03/08/2009, n.102**, hanno introdotto norme restrittive in tema di società pubbliche, che impongono un'approfondita analisi al fine di adeguare gli statuti delle società in argomento. La redazione dello "STATUTO" di una società a capitale pubblico in house, deve poter conciliare le norme del codice civile, le speciali disposizioni normative emanate, nonché gli indirizzi accolti dalla giurisprudenza. I requisiti individuati dalla giurisprudenza, dei quali si è riferito, devono trovare idoneo riscontro negli statuti, con particolare riguardo al requisito della "totale partecipazione pubblica". In sostanza, per procedere alla redazione di uno statuto, si devono cogliere tutte le opportunità offerte dalla riforma del Diritto societario e al contempo, si deve tenere conto della specifica normativa in materia, coniugando sapientemente le due cose. Lo STATUTO deve prevedere espressamente che il capitale della società sia interamente pubblico e definire essenziale il requisito di ente pubblico per l'ammissione alla sottoscrizione del capitale sociale. Quanto all'obbligo introdotto dal decreto Bersani secondo cui la società affidataria del servizio pubblico deve realizzare la parte più importante della propria attività in favore del o degli enti pubblici che la controllano, si può ricorrere ad una puntuale articolazione dell'oggetto sociale. Nella definizione degli scopi sociali, gli statuti delle società in house devono contenere espresso richiamo

alle finalità pubbliche ed alla natura pubblica delle funzioni da assolvere, nonché espliciti obblighi al rispetto, nell'esercizio della propria attività, dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza. Non va dimenticato che le attività che costituiscono l'oggetto sociale devono essere sufficientemente specificate e, nel caso di specie, garantire una stretta connessione tra l'attività societarie ed il perseguimento degli interessi della comunità amministrata. La Corte dei Conti, con la deliberazione n. 48/08, ha affermato che l'oggetto sociale riportato negli statuti non deve essere eccessivamente ampio, indefinito e polivalente per non contrastare con quanto prescritto dall'art. 3, co. 27, della Legge 244/2007. Sempre la Corte dei Conti, sez. reg. controllo per la Lombardia, con il parere n.517/2011/PAR del 17 ottobre 2011 ha ribadito come lo stesso art.13 della legge n. 248/2006 vietasse ad una società partecipata di gestire allo stesso tempo servizi pubblici locali e servizi strumentali. Se vi è il dubbio che la commistione fra le varie attività potesse essere ammissibile negli anni scorsi, certamente dal 2006 non lo è stato sicuramente più perché il legislatore ha dettato regole precise e differenziate per la gestione delle varie funzioni ed attività, stabilendo, altresì, specifiche incompatibilità fra la gestione di attività strumentali commiste ad attività a rilevanza economica che presentano un'incidenza sul mercato, sia pure locale (vedasi Cons. Stato, V, 5 marzo 2010, n. 1282 e Cons. Stato, sez. V, 12.6.2009, n. 3766). E' evidente che, vista la loro natura e la deroga alle ordinarie procedure di affidamento, le società strumentali non possano svolgere, in relazione alla loro posizione privilegiata, altre attività a favore di altri soggetti pubblici o privati poiché, in caso contrario, si verificherebbe un'alterazione o comunque una distorsione della concorrenza all'interno del mercato locale di riferimento. È in tale ottica che si giustifica, del resto, la previsione di cui al secondo comma dell'art. 13 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che impone che gli enti locali prevedano per le società strumentali un oggetto sociale esclusivo. Anche a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale in relazione al citato art.13, risulta che l'ambito di operatività delle società strumentali sia limitato e circoscritto allo svolgimento di attività in favore dell'ente locale che le ha costituite (Corte cost. 1° agosto 2008, n. 326). Oggi, nella sostanza, come vedremo in seguito, la P.P.M. S.p.A. gestisce servizi pubblici locali e, in ragione di ciò, dovrà procedere gradatamente ad adeguare lo STATUTO all'indirizzo della Corte dei Conti, meglio definendo l'oggetto sociale.

4. In seguito alla promulgazione del **d.l. 25 giugno 2008, n.112**, convertito in **legge 6 agosto 2008, n.133**, che è andato a disciplinare l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria, anche il semplice conferimento della gestione dei soli servizi pubblici locali avrebbe potuto aver luogo in favore delle società a partecipazione mista pubblica e privata (**art.23 bis comma 2**), a condizione che la selezione del socio fosse derivata da procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non

discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità. In deroga alle suddette modalità di affidamento ordinario (**art.23 bis comma 3**), per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non avrebbero permesso un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento avrebbe potuto avvenire, sempre in favore delle società a capitale interamente pubblico, partecipate dall'ente locale, che avessero avuto i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione *in house* e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllavano, purché l'ente affidante avesse dato adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente avesse trasmesso una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo. Questo disposto normativo, che per lungo tempo ha costituito un asse portante negli affidamenti in house, è sempre apparso in realtà alquanto traballante nel suo impianto, fino al tracollo intervenuto nel 2011 a seguito del referendum popolare tenutosi nel mese di giugno. Il **D.P.R. 18 luglio 2011 nr.133** ha infatti sancito **l'abrogazione**, a seguito del referendum popolare, **dell'articolo 23-bis** del d.l. n.112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n.133 del 2008 e, di conseguenza, le successive modificazioni nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.325 del 2010 in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica (G.U. n. 167 del 20/7/2011). Il legislatore è intervenuto quindi con il **d.l. 13 agosto 2011, n.138**, convertito con modificazioni nella **legge 14 settembre 2011, n.148** recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Nell'art.4 sono state sostanzialmente riproposte modalità di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, analoghe all'abrogato art.23-bis della legge 133/2008 ..."*gli enti locali, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, verificano la realizzabilità di una gestione concorrenziale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, di seguito «servizi pubblici locali», liberalizzando tutte le attività economiche compatibilmente con le caratteristiche di universalità e accessibilità del servizio e limitando, negli altri casi, l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità*". All'esito della verifica l'ente avrebbe dovuto adottare una delibera quadro illustrativa dell'istruttoria compiuta nella quale si sarebbero dovute evidenziare, per i settori sottratti alla liberalizzazione, le ragioni della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal mantenimento di un regime di esclusiva del servizio. Tale delibera quadro avrebbe dovuto essere quindi inviata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della relazione al Parlamento di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287. Ove il valore economico del servizio oggetto dell'affidamento fosse stato pari o inferiore

alla somma complessiva di 900.000 euro annui, l'affidamento diretto avrebbe potuto avvenire, in deroga, a favore delle società a capitale interamente pubblico che avessero avuto i requisiti richiesti dall'ordinamento europeo per la gestione «*in house providing*». Nel mese di luglio del 2012, su quel provvedimento, si è però abbattuta una tegola giudiziaria, in quanto la **Corte Costituzionale, con Sentenza 20 luglio 2012 n.199** (pubblicata a luglio del 2012), ha dichiarato l'incostituzionalità della disciplina in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'articolo 4 del d.l. n.138/2011 e succ. mod. ed integrazioni. Più nel dettaglio, ha osservato l'organo di Giustizia, «*[a] distanza di meno di un mese dalla pubblicazione del decreto dichiarativo dell'avvenuta abrogazione dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, il Governo è intervenuto nuovamente sulla materia con l'impugnato art. 4, il quale, nonostante sia intitolato «Adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dall'Unione europea», detta una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che non solo è contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, al di là di quanto prescritto dalla normativa comunitaria, ma è anche letteralmente riproduttiva, in buona parte, di svariate disposizioni dell'abrogato art. 23-bis e di molte disposizioni del regolamento attuativo del medesimo art. 23-bis contenuto nel d.P.R. n. 168 del 2010. Essa, infatti, da un lato, rende ancor più remota l'ipotesi dell'affidamento diretto dei servizi, in quanto non solo limita, in via generale, «l'attribuzione di diritti di esclusiva alle ipotesi in cui, in base ad una analisi di mercato, la libera iniziativa economica privata non risulti idonea a garantire un servizio rispondente ai bisogni della comunità» (comma 1), analogamente a quanto disposto dall'art. 23-bis (comma 3) del d.l. n. 112 del 2008, ma la àncora anche al rispetto di una soglia commisurata al valore dei servizi stessi, il superamento della quale (900.000 euro, nel testo originariamente adottato; ora 200.000 euro, nel testo vigente del comma 13) determina automaticamente l'esclusione della possibilità di affidamenti diretti...Dall'altro lato, la disciplina recata dall'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011 riproduce, ora nei principi, ora testualmente, sia talune disposizioni contenute nell'abrogato art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008...sia la maggior parte delle disposizioni recate dal regolamento di attuazione dell'art. 23-bis. Alla luce delle richiamate indicazioni - nonostante l'esclusione dall'ambito di applicazione della nuova disciplina del servizio idrico integrato - risulta evidente l'analogia, talora la coincidenza, della disciplina contenuta nell'art. 4 rispetto a quella dell'abrogato art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008 e l'identità della ratio ispiratrice. Le poche novità introdotte dall'art. 4 accentuano, infatti, la drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti diretti dei servizi pubblici locali che la consultazione referendaria aveva inteso escludere. Tenuto, poi, conto del fatto che l'intento abrogativo espresso con il referendum riguardava «pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica» (sentenza n. 24 del 2011) ai quali era rivolto l'art. 23-bis, non può ritenersi che l'esclusione del servizio idrico integrato dal novero dei servizi pubblici locali ai*

quali una simile disciplina si applica sia soddisfattiva della volontà espressa attraverso la consultazione popolare, con la conseguenza che la norma oggi all'esame costituisce, sostanzialmente, la reintroduzione della disciplina abrogata con il referendum del 12 e 13 giugno 2011». In sostanza, la Consulta, ha ritenuto che la succitata norma violasse il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'art.75 della Costituzione, riproponendo, spesso testualmente, le disposizioni già previste nell'ex art.23-bis, in taluni casi addirittura accentuandone la portata restrittiva. Si è aperto quindi un nuovo scenario determinandosi il venir meno di tutti gli adempimenti fino ad allora previsti per i Comuni, relativi a verifica della gestione concorrenziale, delibera quadro, parere dell'Autorità Garante per la Concorrenza sul Mercato (Antitrust), ecc.; così come sono andati a decadere il regime transitorio, con le prescrizioni ivi contenute e, le norme sulle incompatibilità fra incarichi amministrativi e societari. In tale contesto i Comuni sono rimasti di nuovo liberi di scegliere la formula organizzativa ritenuta più opportuna e conveniente, sempre però in ossequio ai principi europei in materia di tutela della concorrenza.

5. Una norma dichiarata illegittima, ai sensi dell'art.136 Cost., *"cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione"*. L'inefficacia comporta la disapplicazione della norma con conseguente caducazione degli effetti non definitivi già prodottisi e, nei rapporti ancora in corso, degli effetti successivi alla pubblicazione della sentenza, *"restando fermi soltanto quegli effetti anteriori che abbiano definitivamente conseguito la loro funzione costitutiva, estintiva, modificativa o traslativa di situazioni giuridicamente rilevanti"* (Cass. Civile, sent. n. 1384/75). Pertanto, gli effetti retroattivi della declaratoria d'illegittimità costituzionale riportano il quadro regolatorio del servizio pubblico locale al medesimo stato realizzatosi a seguito dell'abrogazione dell'art. 23-bis e della caducazione del regolamento attuativo. Occorre quindi tornare all'assetto originario (*ante* Sentenza), che era stato delineato dall'**art. 22 della legge 142/1990**, poi confluito negli **artt.112 e 113 del d.lgs. 267/2000** recante il Testo Unico per gli Enti Locali. L'art.112 del testo unico stabilisce che **gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.** L'art.113, così come formulato originariamente, prevedeva, indipendentemente dalla rilevanza economica o meno dei servizi, la possibilità per gli enti locali sia di ricorrere alla gestione in economia sia di affidare la gestione dei servizi pubblici locali in concessione anche a società per azioni a prevalente capitale pubblico. Successivamente l'**art. 35 della legge 448 del 2001** (la legge finanziaria per il 2002) ha radicalmente modificato la materia, riformando la disciplina contenuta nell'art.113 ed introducendo l'art.113-bis, provvedendo in tal modo a distinguere le formule da adottare per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza industriale da quelle per la gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale. Tale riforma si era resa necessaria al fine di assicurare l'apertura del

mercato dei servizi pubblici di rilevanza industriale, ed il rispetto dei principi comunitari della libera circolazione delle merci, della libera prestazione dei servizi e soprattutto della libera concorrenza; infatti, il novellato art.113 affidava la gestione dei servizi di rilevanza industriale esclusivamente a società di capitali, abrogando la gestione in economia che restava invece possibile per i servizi pubblici privi di rilevanza industriale. Tuttavia, la nuova disciplina non assicurava un effettivo mercato concorrenziale dei servizi pubblici locali, in quanto non obbligava le amministrazioni a ricorrere alle gare per l'affidamento del servizio sia a privati contraenti che a società miste, ma tale procedura era posta in alternativa all'affidamento diretto. Anche questa volta, nel luglio del 2004, su ricorso avanzato dalla regione Toscana, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.113, comma 7, secondo e terzo periodo, e dell'art.113-bis del D.Lgs.267/2000 T.U.E.L.. Questo pronunciamento e la discordanza della normativa in materia con i principi comunitari hanno creato i presupposti per l'avvio, da parte della Commissione, di una procedura di infrazione comunitaria nel 2002, in seguito al quale si è avvertita la necessità di un ulteriore intervento di riforma con la nuova formulazione dell'art.113 del D.Lgs. 267/2000 ad opera dell'**art. 14 del d.l. 269/2003** e dell'**art. 4 della legge 350/2003** (legge finanziaria per il 2004). Le norme su citate hanno provveduto *in primis* a sostituire il criterio della rilevanza industriale con quello della rilevanza economica; in secondo luogo a riformare le modalità di gestione dei servizi pubblici di rilevanza economica, stabilendo che la titolarità dei servizi pubblici può essere conferita a società di capitali individuate attraverso gare ad evidenza pubblica, a società miste i cui soci privati siano scelti sulla base di procedure ad evidenza pubblica oppure a società con capitale interamente pubblico, purché svolgano la parte più importante della loro attività proprio con l'ente pubblico titolare del capitale e quest'ultimo eserciti su di esse un controllo analogo alla gestione diretta. Si tratta di tre alternative, la cui scelta è rimessa totalmente all'autonomia dell'ente locale competente, fermo restando comunque, anche nel ricorso all'affidamento diretto o in house, il rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e libera concorrenza.

6. **APPLICAZIONE NORME COMUNITARIE E T.U.E.L.:** In sostanza, per quanto concerne gli affidamenti che potrebbero avvenire in questa fase transitoria successiva all'abrogazione dell'art.4 del d.l. 138/2011, la normativa applicabile, in assenza di un nuovo intervento del legislatore, è certamente costituita dalle norme e dai principi generali desumibili dall'applicazione del Diritto dell'Unione Europea. In proposito, infatti, occorre sottolineare che, secondo quanto sottolineato dalla sentenza della **Corte Costituzionale n. 24 del 2011**, dall'abrogazione della normativa in materia di servizi pubblici deriva ***“l'applicazione immediata all'ordinamento italiano della normativa comunitaria relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara a evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi pubblici di rilevanza economica”***, e conseguentemente l'ammissione di ***“ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house di pressoché tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica (ivi compreso il***

servizio idrico]. Pertanto, ad oggi, la normativa di riferimento per la gestione dei servizi pubblici è costituita dalla normativa comunitaria in materia, sicuramente meno restrittiva rispetto a quella oggetto di censura nella sentenza in esame e, in particolare, dai principi di cui agli art.106 e 14 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'articolo 106 dispone, al comma 2, che *“Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme dei trattati, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi dell'Unione”*. Ciò significa che tale disposizione, da una parte, stabilisce che la presenza di interessi generali non implica in via generale la disapplicazione delle norme della concorrenza e i relativi principi quali trasparenza, adeguata pubblicità, proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento e mutuo riconoscimento che, pertanto, devono trovare applicazione; dall'altra, consente agli Stati la possibilità di derogare a tali norme e principi nella misura in cui dall'applicazione degli stessi potrebbe derivare una compromissione della missione di interesse generale prospettando, pertanto, un ragionevole contemperamento tra la tutela dell'interesse generale rispetto al principio della concorrenza nel settore dei servizi. Tale previsione ha trovato un riconoscimento normativo importante, per effetto del Trattato di Lisbona, nell'art.14 del Trattato stesso. Tale norma dispone che *“Fatti salvi l'articolo 4 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 93, 106 e 107 del presente trattato, in considerazione dell'importanza dei servizi di interesse economico generale nell'ambito dei valori comuni dell'Unione, nonché del loro ruolo nella promozione della coesione sociale e territoriale, l'Unione e gli Stati membri, secondo le rispettive competenze e nell'ambito del campo di applicazione dei trattati, provvedono affinché tali servizi funzionino in base a principi e condizioni, in particolare economiche e finanziarie, che consentano loro di assolvere i propri compiti. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono tali principi e fissano tali condizioni, fatta salva la competenza degli Stati membri, nel rispetto dei trattati, di fornire, fare eseguire e finanziare tali servizi”*. Si tratta di due norme che, in definitiva, consentono agli Stati membri di adottare, con proprie normative interne, le formule gestionali dei servizi di interesse generale a rilevanza economica ritenute più opportune. Pertanto, in assenza di una normativa nazionale che individui quali formule gestionali devono essere adottate, come nella situazione che si è venuta a verificare all'indomani dell'avvenuta abrogazione dell'art.4 del d.l. 138/2011, a parere dello scrivente, risultano, ad oggi, consentite tutte le formule gestionali possibili ivi comprese **la gestione pubblica diretta e l'affidamento in house, fermo restando il rispetto dei “paletti” comunitari (capitale interamente pubblico, criterio del controllo analogo e della prevalenza dell'attività, come ribadito dalla Corte di Giustizia in molteplici sentenze, tra le quali si annoverano le sentenze**

Teckal, C 107/1998, Brixen parking, C 458/2003, Truley, C- 174/2003, Stadt Hall, C. 26/2003 e Carbotermo, C- 340/04). Con riferimento all'affidamento in house, il dubbio si è riproposto con l'introduzione del decreto sulla "spending review", cioè il d.l. 95 del 2012 convertito con la legge 135/2012, nel quale il Governo ha reintrodotta il divieto di procedere all'affidamento diretto alle società con capitale interamente pubblico di servizi di importo superiore alla soglia di 200.000 euro. Dal momento che tale norma è stata adottata in data precedente rispetto alla pronuncia della Corte Costituzionale (il decreto legge è del 6 luglio, laddove la sentenza risulta depositata in data 20 luglio) si è posto il problema di stabilirne la compatibilità con quanto statuito dal Giudice Costituzionale e di conseguenza l'efficacia o meno. È evidente, infatti, che, per analogia, la norma contenuta nell'art. 4 del d.l. 95/2012, in quanto parzialmente riprodotto di una disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte costituzionale, dovrebbe essere considerata abrogata in maniera implicita per le analoghe considerazioni che hanno comportato l'illegittimità costituzionale della normativa sui servizi pubblici. Tuttavia, il fatto che tale norma sia stata confermata in sede di conversione del decreto legge, avvenuta successivamente alla pronuncia della Corte, evidenzia la volontà del legislatore di confermarne l'efficacia. Comunque, da attenta lettura dell'art.4 del d.l. 95/2012 "spending review", si deve ritenere che esso riguardi perlopiù le società "strumentali" di cui all'art. 13 del d.l. 223/2006. Il comma 3 stabilisce, infatti, che le disposizioni sullo scioglimento o alienazione delle società pubbliche non si applichino a quelle che "svolgono servizi d'interesse generale, anche aventi rilevanza economica", mentre soltanto il comma 5 riguarda le "altre società a totale partecipazione pubblica", che comprendono anche quelle che gestiscono servizi pubblici locali di rilevanza economica, per le quali si va a disciplinare la composizione degli organi d'amministrazione. Infine, il comma 8 dell'art. 4 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95, che pone dei limiti stringenti agli affidamenti *in house*, nonostante non faccia uno specifico riferimento alle sole società "strumentali" evocate nel comma 1, si ritiene che debba essere letto in combinato disposto con il comma 7 del medesimo articolo e che riguardi, dunque, esclusivamente l'acquisizione di beni e servizi strumentali da parte delle pubbliche amministrazioni e delle altre stazioni appaltanti. Una diversa lettura, oltre che essere stridente con la logica dell'intervento legislativo del predetto art.4 del decreto c.d. "spending review", si porrebbe in palese contrasto con quanto stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.199/2012, essendo le disposizioni limitative dell'*in house* contenute nel comma 8 identiche a quelle dichiarate incostituzionali dalla Consulta con riferimento ai servizi pubblici locali. In sostanza, alla luce di quanto sopra esposto si ritiene che, per gli affidamenti in house dei servizi pubblici locali anche a rilevanza economica in favore delle società a totale partecipazione pubblica, ad oggi non possa neanche farsi riferimento al decreto "spending review" ma solo ed esclusivamente alle norme comunitarie ed al T.U.E.L.. Sulla stessa linea è la Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per la Basilicata - Potenza che, con deliberazione n.173/2012/PAR parere

n.20/2012, in relazione all'applicabilità o meno dell'art.4 del d.l. 95/2012 al servizio pubblico locale a rilevanza economica ha evidenziato che ...omissis... "*Non pare, comunque, però che tale ultima disposizione possa riguardare i servizi pubblici locali, potendo, altrimenti, dubitarsi della sua costituzionalità per le ragioni che hanno colpito l'analoga limitazione di valore (200.000 euro) già prevista dalla normativa di cui si dirà al seguente punto*".

7. **CONCESSIONE SERVIZI:** Ritornando quindi all'analisi tracciata nel punto precedente, oggi le sole norme di riferimento in materia di affidamento di servizi pubblici locali a rilevanza economica sono quelle degli artt.112 e 113 del D.Lgs 267/2000 (T.U.E.L.) ed il rispetto dei parametri europei di cui al Trattato sul funzionamento dell'U.E.. Il presupposto di base, nel quale la giurisprudenza si è ormai consolidata, è la necessità di un rigoroso e puntuale rispetto di quelli che possono considerarsi i tre requisiti fondamentali per gli affidamenti *in house*, indicati dalla ormai nota sentenza Teckal:

- ***il capitale della società cui affidare il servizio deve essere totalmente pubblico;***
- ***il controllo esercitato dall'ente partecipante ed affidante il servizio sulla società deve essere analogo a quello esercitato sui propri servizi;***
- ***l'attività esercitata dalla società deve essere realizzata, in misura prevalente, con l'ente o il gruppo di enti che la controllano***

Appare evidente che i suddetti tre presupposti sono inscindibili e che la loro compresenza consente di realizzare una forma organizzativa valida che mutua regole del Diritto Civile, cui si aggiungono sempre nuovi e più incisivi strumenti introdotti dal legislatore. Nello specifico la società partecipata P.P.M. S.p.A. riunisce assolutamente tutti e tre i requisiti anzidetti in quanto essa è **partecipata al 100% dal Comune di Palmi** ed in quanto la stessa società **esercita la sua attività in misura prevalente (*rectius* "esclusiva") per l'ente azionista**. Per quanto attiene il c.d. "controllo analogo", esso è certamente uno dei punti più importanti che caratterizza la gestione *in house*, in quanto è attraverso tale potere/dovere che l'azionista sottopone a verifica la gestione societaria. E' necessario che l'ente eserciti un controllo preventivo ed effettivo sulla gestione della società, così come avviene per i servizi interni dell'ente pubblico interessato (Cons. Stato 09/03/2009 n. 1365). Il Comune di Palmi attua, oggi, il "controllo analogo", secondo la giurisprudenza nazionale e comunitaria, grazie all'applicazione del "Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo su società ed enti partecipati" approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n.33 del 13.10.2011, creando cioè un rapporto, certamente di cointeressenza, ma che in realtà assegna all'amministrazione controllante un effettivo potere di indirizzo, direzione e supervisione dell'attività del soggetto partecipato sull'insieme dei più importanti atti di gestione del medesimo. Questo sostanziale controllo viene esercitato attraverso tre livelli (strategico - coordinamento e controllo - gestionale), eseguiti da parte di una macrostruttura complessa di *governance*. Prima di addentrarci nell'analisi specifica e dettagliata dei servizi in corso di gestione e di quelli che, oggi, è

interesse dell'ente esternalizzare mediante la forma dell'affidamento in concessione, è importante fornire, in via prioritaria, una nozione chiara di **SERVIZIO PUBBLICO LOCALE**, anche alla luce del pronunciamento giudiziario della Corte Costituzionale con la conseguente abrogazione dell'art.4 del d.l. 138/2011. Mentre ben si conosce la definizione di "servizio strumentale" (art.13 legge 4 agosto 2006, n.248), tra i quali rientrano tutti quei servizi che rispondono a fabbisogni della sola amministrazione affidante e per i quali vi deve essere necessariamente apertura verso il mercato - *le società strumentali sono strutture costituite per svolgere attività rivolte essenzialmente alla pubblica amministrazione e non al pubblico, come invece quelle costituite per la gestione dei servizi pubblici locali che mirano a soddisfare direttamente ed in via immediata esigenze generali della collettività* (cons. Stato, Sez. V, dec. 14 aprile 2008 n.1600) - di contro la definizione di SPL la possiamo ricavare dall'art.112 del D.Lgs 267/2000 T.U.E.L. che definisce tali "i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali". In tal senso i Giudici di Palazzo Spada (Consiglio di Stato) hanno ulteriormente specificato che "**per <<servizio pubblico>> si intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi**" (Cons. di Stato n. 2605/2001 - Cons. di Stato n. 2024/2003). Desumiamo quindi da tale concetto, introdotto dal T.U.E.L. nonché dal massimo organo di giustizia amministrativa, che diviene di fondamentale importanza, ai fini della qualificazione del servizio quale "servizio pubblico locale", la ricaduta che esso ha sul territorio e la sua finalità sociale ancor prima di ogni altro fattore. In tal senso è orientata ormai univocamente la giurisprudenza, che costituisce l'unico fondamento determinante. Il **T.A.R. Liguria, Genova, Sentenza nr.527 del 28 aprile 2005**, ha evidenziato che ...omissis... "*Come è noto, non esiste una definizione legislativa generale di servizio pubblico, sicché sulla questione si sono a lungo affaticate dottrina e giurisprudenza, che hanno elaborato due teorie che, sostanzialmente, si contendono il campo: quella soggettiva e quella oggettiva, oggi prevalente. Nella materia specifica dei servizi pubblici locali soccorre però l'art. 112 T.U.E.L., secondo il quale "gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali". La genericità della norma si spiega agevolmente con la circostanza che gli enti locali, ed il comune in particolare, sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (art. 3 T.U.E.L.), nel senso che essi hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni ed attività, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento (art. 112*

T.U.E.L.), assumere come doverose. Quel che conta è dunque la scelta politico amministrativa dell'ente locale di assumere il servizio pubblico, al fine di soddisfare in modo continuativo obiettive esigenze della collettività". A tale conclusione è giunta anche la **Corte dei Conti, Sezione Controllo Regione Lombardia Parere del 26.9.2011 n.489** che, nell'adunanza in camera di consiglio del 14 settembre 2011, ha evidenziato ...omissis... *"La conclusione cui è giunta la Sezione circa la nozione di servizio pubblico locale a rilevanza economica o meno, indica che non sia possibile individuare a priori, in maniera definita e statica, una categoria di servizi pubblici a rilevanza economica, che va, invece, valutata di volta in volta con riferimento al singolo servizio da espletare a cura dell'ente stesso, avendo riguardo all'impatto che il servizio stesso può cagionare sul contesto dello specifico mercato concorrenziale di riferimento, nonché ai suoi caratteri di redditività ed autosufficienza economica (ossia di capacità di produrre profitti o per lo meno di coprire i costi con i ricavi)".* In ambito comunitario non viene mai utilizzata l'espressione «servizio pubblico locale di rilevanza economica», ma solo quella di «servizio di interesse economico generale» (SIEG), rinvenibile, in particolare, nei citati artt.14 e 106 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Detti articoli non fissano le condizioni di uso di tale ultima espressione, ma, in base alle interpretazioni elaborate al riguardo dalla giurisprudenza comunitaria (*ex multis*, Corte di giustizia UE, 18 giugno 1998, C-35/96, Commissione c. Italia) e dalla Commissione Europea (in specie, nelle Comunicazioni in tema di servizi di interesse generale in Europa del 26 settembre 1996 e del 19 gennaio 2001; nonché nel Libro verde su tali servizi del 21 maggio 2003), emerge con chiarezza che la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo", come riconosciuto dalla Corte Costituzionale con la Sentenza n.272 del 2004. Lo stesso abrogato comma 1 dell'art. 23-bis del d.l. n. 112 del 2008, nel dichiarato intento di disciplinare i servizi pubblici locali di rilevanza economica per favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti «gli operatori economici interessati alla gestione di servizi pubblici di interesse generale in ambito locale» - confermava tale interpretazione, attribuendo espressamente ai SPL di rilevanza economica un significato corrispondente a quello di «servizi di interesse generale in ambito locale» di rilevanza economica, di evidente derivazione comunitaria. Oggi quindi, in materia di affidamento in concessione della gestione di servizi pubblici locali, pare evidente che fino ad ulteriori interventi del legislatore, ove sussistano e permangano in capo alla società partecipata i requisiti richiesti dalla normativa comunitaria in ordine alla totale partecipazione pubblica, al capitale sociale derivante interamente dall'ente azionista ed al controllo analogo, non vi siano ulteriori limitazioni in proposito ove l'ente affidante, nell'ambito della sua *mission* essenziale che è quella di promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento, eserciti tale autonomia attraverso la sua promanazione che è costituita dalla società partecipata. Sul punto, la

giurisprudenza della Corte di Giustizia ha, infatti, riconosciuto conformi al diritto comunitario gli affidamenti diretti (in house) di servizi, nei quali manca un vero e proprio rapporto contrattuale tra due soggetti e l'ente locale esercita *"un potere di controllo e di ingerenza"* sul soggetto, che svolge il servizio affidato, analogamente a quanto avviene con i propri servizi. Ciò che assume rilievo preminente è pertanto esclusivamente il rapporto instaurato tra l'amministrazione aggiudicatrice e la soggettività affidataria del servizio, potendosi trascurare la circostanza che il fruitore immediato del servizio sia l'Amministrazione e non i membri della comunità comunale dovendo ritenersi indifferentemente servizi pubblici locali quelli di cui i cittadini usufruiscono *uti singuli* e come componenti la collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali. Nel merito, la giurisprudenza comunitaria si mostra consapevole del fatto che, se si effettua l'affidamento diretto ad una società, il servizio verrà gestito da una persona giuridica separata e distinta dall'Amministrazione aggiudicatrice, un ente, cioè, che determina la propria azione mediante gli organi di cui è dotato. In tal senso la Corte di Giustizia ha più volte affermato che risulta compatibile con le norme comunitarie che tutelano la concorrenza l'affidamento di un servizio pubblico ad una società privata senza l'adozione delle procedure ad evidenza pubblica. Sul punto in questione, che è quello centrale nella nostra relazione, è autorevolmente intervenuto anche il TAR Roma, Sezione II - Sentenza 14/03/2011 n. 2241 (D.Lgs 163/06 Articoli 32 - Codici 32.1) evidenziando, in materia di affidamento diretto dei servizi, che ...omissis... *"La società in house si caratterizza per una rilevante aderenza organizzativa rispetto all'amministrazione controllante: il modello in house infatti implica che la società di gestione sia priva di una propria autonomia imprenditoriale e di capacità decisionali distinte da quelle della pubblica amministrazione della quale costituisce, quindi, una sorta di prolungamento organizzativo. La situazione di in house legittima per questa ragione l'affidamento diretto, senza previa gara, del servizio di un ente pubblico a una persona giuridicamente distinta, qualora l'ente eserciti sul secondo un controllo analogo a quello dallo stesso esercitato sui propri servizi e la seconda realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente o con gli enti che la controllano (Corte Giust. CE, 18 novembre 1999, C-107/98, Teckal). L'affidamento diretto di un servizio pubblico viene consentito tutte le volte in cui un ente pubblico decida di affidare la gestione del servizio, al di fuori del sistema della gara, avvalendosi di una società esterna che presenti caratteristiche tali da poterla qualificare come una "derivazione", o una longa manus, dell'ente stesso. Da qui, l'espressione in house che richiama, appunto, una gestione in qualche modo riconducibile allo stesso ente affidante o a sue articolazioni. Si è dunque in presenza di un modello di organizzazione meramente interno, qualificabile in termini di delegazione non già intersoggettiva, mancando una relazione intersoggettiva, ma interorganica; sussiste, in questo modo, un rapporto non di autonomia ed alterità tra i due soggetti (comune e società) quanto piuttosto, sul piano sostanziale, di subordinazione gerarchica e la società finisce col diventare*

un plesso organizzativo dello stesso ente locale". Approfondendo ancora anche in ambito europeo, la Corte di Giustizia, nella "Sentenza Arge", ha stabilito per la prima volta che le prestazioni in house (termine con cui definiscono le prestazioni fornite ad un'autorità pubblica dai propri servizi o da servizi dipendenti) esulano dalla sfera di applicazione della direttiva. L'avvocato generale Leger ha preso in esame il destinatario dell'attività economica esercitata da tali enti: se l'attività economica è svolta a vantaggio dell'autorità controllante si sarà in presenza di un servizio in house, se invece l'amministrazione aggiudicatrice che partecipa all'appalto è distinta rispetto all'ente pubblico che lo bandisce sono validi i motivi di tutela della concorrenza che giustificano le norme comunitarie di aggiudicazione degli appalti pubblici. Solo se il vincolo tra l'ente che bandisce l'appalto e l'amministrazione aggiudicatrice è qualificabile in termini di delega interorganica si esulerà dalla normativa comunitaria. Affinché un contratto esuli dal regime della direttiva, l'ente locale deve esercitare sulla persona giuridica di cui trattasi un controllo analogo a quello da esso esercitato sui propri servizi, esattamente come nel nostro caso. Dato che l'amministrazione aggiudicatrice gode, nei confronti di un operatore, di un potere di controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi, i compiti che può affidargli saranno trattati come se essi fossero stati semplicemente delegati al suo interno. La capacità dell'ente territoriale di influire sul funzionamento del prestatore e l'assenza di autonomia che ne deriva per quest'ultimo negano qualsiasi concretezza al contratto stipulato tra l'ente ed il prestatore di servizi. Orbene, alla luce di quanto sin qui ampiamente elaborato, pare opportuno entrare nello specifico dei contratti di servizio in essere tra la P.P.M. S.p.A. e l'azionista unico Comune di Palmi, analizzare gli stessi, verificare la possibilità di affidare altri servizi che rientrino specificatamente tra i servizi pubblici locali e che abbiano evidenti ricadute sullo sviluppo economico e sociale della città nell'interesse della collettività, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa che deve connotare in diritto od in fatto, la «speciale missione» dell'ente pubblico, che risulterebbe danneggiata ed ostacolata da qualunque diversa procedura (art.106 TFUE; *ex plurimis*, sentenze della Corte di giustizia UEE 11 gennaio 2005, C-26/03, Stadt Halle, punti 48 e 49, e 10 settembre 2009, C-573/07, Sea s.r.l.).

ANALISI DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA

Stabiliti quali sono i peculiari fattori distintivi tra le **attività strumentali** e il **servizio pubblico locale**, nello specifico, a rilevanza economica, ci addentriamo adesso nei servizi gestiti in house dalla società, evidenziando singolarmente gli elementi che li connotano, le scadenze, le forme di affidamento e le compensazioni economiche per essi previste. Preliminarmente è necessario rilevare che **tutti i servizi in atto gestiti e quelli che la P.A. intende affidare con concessione in house, possono ritenersi di carattere omogeneo rientrando così, per consolidata giurisprudenza nazionale o europea ovvero per pareri costanti ed univoci dell'Antitrust, tra i servizi pubblici locali di rilevanza economica.** L'affidamento in house di tutti

questi servizi riunisce i requisiti previsti dall'ordinamento europeo e, in particolare, dal TFUE:

1) Partecipazione pubblica totalitaria del Comune di Palmi quale stazione appaltante - La stazione appaltante è titolare della partecipazione pubblica totalitaria al capitale della società affidataria (cfr. per la giurisprudenza comunitaria: C-26/03, Stadt Halle; C-295/05, Transformación Agraria SA (Tragsa); e per la giurisprudenza nazionale: Cons. St., Sez. V, n. 7345/2005). Secondo la linea tracciata dalla Corte di Giustizia il requisito che il capitale di una società sia interamente detenuto dall'amministrazione aggiudicatrice è un requisito necessario a determinare una relazione in house (cfr., *ex multis*, Causa C-340/04, Carbotermo; Cons. St., Ad. Plen., n. 1/2008; Cons. St., Sez. VI, nn. 2932/2007 e 1514/2007)

2) Controllo analogo - La società aggiudicataria è soggetta a controllo analogo a quello che quest'ultima esercita sui propri servizi tanto da influenzare in modo determinante le decisioni concernenti sia gli obiettivi strategici sia le decisioni importanti della stessa società affidataria (cfr. Causa C-458/03, Parking Brixen e Causa C-371/05; Cons. St., Sez. V, n. 5/2007; Deliberazioni AVCP n. 12/2011 e nn. 46 e 54 del 2010)

3) Prestazioni prevalenti in favore l'ente proprietario - La P.P.M. S.p.A., che è interamente partecipata (al 100%) dall'ente, esercita in favore di quest'ultimo la prevalenza delle prestazioni e dei servizi erogati.

In altri termini, la società affidataria, pur rimanendo distinta ed autonoma rispetto all'apparato organizzativo dell'ente è, di fatto, una *longa manus* dell'amministrazione affidante, per cui il servizio svolto dalla società è, in sostanza, assimilabile ad un servizio erogato in proprio dall'amministrazione stessa (TAR Campania, sentenza n. 2784/2005), non essendo richiesto, proprio per questo motivo, che l'ente pubblico adotti procedure di affidamento ad evidenza pubblica, ancor più laddove risulti evidente lo squilibrio tra costi di gestione del servizio, benefici all'utenza e ricavi della società, che renderebbe improduttivo e non conveniente un ricorso al mercato.

SERVIZIO GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA

8. Il “**servizio di gestione delle aree di sosta**” in concessione (Rif. Contratto Rep.660 del 26.05.2008 - prorogato con Deliberazione G.C. n.144/2010) andrà a scadere il prossimo 31.12.2012. E' evidente che tale servizio sia compreso tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica, intendendo per servizio pubblico locale avente rilevanza economica, sulla scorta della omologa categoria comunitaria dei servizi di interesse economico generale (SIEG), quello che “**a**) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come «*qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato*» [...] **b**) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche “fini sociali”) nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni”. A suffragare tale concetto vi è ampia dottrina nonché una vasta gamma di pareri

forniti dall'*Antitrust* (Pareri AGCM: AS542 - AS554 - AS618 - AS642 - AS681- AS740), e dalla giurisprudenza (T.A.R. Campania Sez. I 30 aprile 2003, n. 4203). Tale servizio era stato ricompreso tra i SPL anche dalla deliberazione C.P. nr.137 del 15.05.2012.

Obblighi di servizio pubblico (OSP): Il Comune di Palmi impone al fornitore del servizio requisiti specifici per garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico, quali la sicurezza della circolazione stradale, lo snellimento ed il decongestionamento del traffico urbano derivante dalla sosta selvaggia.

Obblighi di servizio universale (OSU): La direttiva europea 2002/22/CE definisce il servizio universale come «l'insieme minimo di servizi di qualità specifica cui tutti gli utenti finali hanno accesso a prezzo abbordabile tenuto conto delle specifiche circostanze nazionali, senza distorsioni di concorrenza». In relazione a quanto sopra esposto appare evidente che il raggiungimento degli OSP sopra assegnati rifletterà i suoi effetti sull'utente finale che potrà fruire di un servizio efficiente e moderno in un contesto urbano armonico ed ordinato. Il costo per l'utente dovrà essere contenuto proponendo delle tariffazioni di assoluta convenienza. Nello specifico "servizio di gestione delle aree di sosta", la parte di compensazione economica prevista per il gestore non può essere quantificabile aprioristicamente poiché deriva dagli incassi (sanzioni - ticket - fitto stalli - abbonamenti - buoni parcheggio), ma può farsi una stima previsionale basandosi sui dettagli economici riferiti all'anno in corso o agli anni precedenti. Se andiamo ad analizzare il rapporto « costi del servizio - benefici da esso derivanti », ne ricaviamo un evidentissimo squilibrio che vede prevalere nettamente i benefici per l'ente e per la collettività amministrata rispetto al guadagno aziendale che, addirittura, non copre neppure le spese gestionali. Da una accurata analisi di gestione eseguita sui report del bilancio aziendale ne ricaviamo, infatti, i seguenti dati approssimativi:

- TOTALE RICAPO ANNUO: € 116,238,00
- COSTO ANNUO (retribuzioni di nr.6 Ausiliari del Traffico + costi specifici + costi comuni condivisi): € 182.000,00 circa.
- RISULTATO DEL SETTORE: - € 66.107,86.

Alla luce dei conteggi spiccioli sopra riportati è palese che l'utilità che la collettività trae dal servizio, in tema di sicurezza stradale e di ordine nella viabilità cittadina, sia assolutamente maggiore dei costi sostenuti, che nella circostanza vedono addirittura una perdita economica per la società partecipata. In questo caso è evidente che l'affidamento del servizio di rilevanza economica non sia assolutamente in grado di incidere in misura apprezzabile sulle condizioni concorrenziali del mercato interessato, sia per l'esiguo valore del servizio stesso che per il netto squilibrio tra i costi che gravano sulla gestione ed i ricavi che da essa derivano.

QUADRO COMPENSAZIONE ECONOMICA: Nello specifico servizio in questione la compensazione economica deriva dalle vendite dei buoni di parcheggio, dai

ricavi degli abbonamenti, dalla locazione degli stalli in concessione, dai parcometri e da un agio che deriva dagli accertamenti degli ausiliari del traffico, che in convenzione è pattuito in € 5,00 per sanzione accertata, che potrebbe essere aumentato di € 1,00 in ragione dell'aumento degli importi per le sanzioni amministrative al C.d.S. (quantificabile in € 8.000,00 annue)

SERVIZIO GESTIONE RIMOZIONE FORZATA

9. Il “servizio di gestione della rimozione forzata” in concessione (Rif. Deliberazione C.C. nn.54 e 55/2008 - contratto Rep.681 del 15.09.2008) andrà a scadere il **15.09.2013**. E' evidente che tale servizio sia compreso tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica, sulla scorta della omologa categoria comunitaria dei servizi di interesse economico generale (SIEG), in quanto è reso mediante un'attività economica intesa in senso ampio come «*qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato*» ed in quanto fornisce prestazioni necessarie e dirette a realizzare anche fini sociali nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini. Tale servizio era stato ricompreso tra i SPL anche dalla deliberazione C.P. nr.137 del 15.05.2012.

Obblighi di servizio pubblico (OSP): Il Comune di Palmi impone al fornitore del servizio, attraverso una dettagliata convenzione che dovrà essere aggiornata ed adeguata, requisiti specifici per garantire il conseguimento degli obiettivi di interesse pubblico, quali l'intervento immediato dell'operatore finalizzato alla tutela della sicurezza della circolazione stradale, allo snellimento ed al decongestionamento del traffico urbano derivante dalla sosta selvaggia.

Obblighi di servizio universale (OSU): In relazione ai parametri della direttiva europea 2002/22/CE appare evidente che il raggiungimento degli OSP sopra assegnati rifletterà i suoi effetti sull'utente finale che potrà fruire di un servizio efficiente e moderno in un contesto urbano armonico ed ordinato. Il costo per l'utente sarà certamente più contenuto e conveniente rispetto al ricorso a strutture esterne non convenzionate che, peraltro, mantengono tariffe calmierate al rialzo.

Nello specifico “servizio di rimozione forzata”, la parte di compensazione economica prevista per il gestore non può essere quantificabile aprioristicamente poiché deriva dagli incassi (costo intervento, rimozione, custodia), ma può farsi una stima previsionale basandosi sui dettagli economici riferiti all'anno in corso o agli anni precedenti. Se andiamo ad analizzare, anche in questo caso, il rapporto « costi del servizio - benefici da esso derivanti », ne ricaviamo un ricavo annuo per la società che non raggiunge i **1.000,00 euro**. Pare evidente che a tale cifra occorra prevedere una compensazione per la garanzia del servizio reso alla collettività in termini di pronto intervento ed a titolo di ristoro parziale per le spese materiali che la società sostiene per il mantenimento del servizio stesso. E' palese l'utilità che la collettività trae dal servizio, in tema di sicurezza stradale e di ordine nella viabilità cittadina rapportata al modesto valore economico dello stesso, lo rende assolutamente non in grado di incidere in misura apprezzabile sulle condizioni concorrenziali del mercato interessato.

QUADRO**COMPENSAZIONE ECONOMICA:**

Nello specifico servizio in questione la compensazione economica deriva dai ricavi sulle rimozioni (chiamata, rimozione, custodia temporanea) e da una cifra quantificabile in € 5.000,00 per la garanzia del servizio reso alla collettività in termini di pronto intervento ed a titolo di ristoro parziale per le spese materiali. In tal senso dovrà essere modificata la convenzione in essere e sostituita con specifico contratto di servizio.

SERVIZIO GESTIONE TRASPORTO SCOLASTICO

10. Il “servizio di gestione del trasporto scolastico” in concessione (Rif. Deliberazione C.P. nr.118 del 22.12.2011), andrà a scadere il prossimo **30.06.2014**. Per quanto attiene la natura del servizio è evidente che esso rientra a pieno titolo nelle previsioni normative dell’art.112 del T.U.E.L. in quanto “ha per oggetto la produzione di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”. Di questo medesimo avviso è l’organo giudiziario di Palazzo Spada il quale evidenzia che *“il servizio di trasporto scolastico è un servizio pubblico locale in quanto persegue finalità sociali e pertanto è soggetto alla normativa pubblicistica in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali”* (Consiglio di Stato, sent. 7636/2004). Esso può quindi essere ben ricondotto ai SPL a rilevanza economica, in virtù della riconosciuta utilità sociale dello stesso. Se andiamo ad analizzare, anche nel caso del servizio *ut supra*, il rapporto « costi del servizio - benefici da esso derivanti », ne ricaviamo uno squilibrio che vede prevalere, anche in questo caso, una maggiore utilità per l’ente e per la collettività amministrata rispetto al guadagno aziendale. Dalla analisi di gestione eseguita sui report del bilancio aziendale ne ricaviamo, infatti, i seguenti dati approssimativi:

- TOTALE RICAPO ANNUO: € 137.095,74
- COSTO ANNUO COMPLESSIVO (comprensivo di costi comuni): € 216.941,79.
- RISULTATO DEL SETTORE: - € 79.846,05.

Alla luce dei conteggi sopra riportati è palese che l’utilità che la collettività trae dal servizio sia assolutamente maggiore dei costi sostenuti, che nella circostanza vedono una perdita economica per la società partecipata. In questo caso è evidente che tale servizio di rilevanza economica, alle medesime condizioni, non sia collocabile in maniera concorrenziale sul mercato, in ragione del netto squilibrio tra costi che gravano sulla gestione ed i ricavi che da essa derivano.

Obblighi di servizio pubblico (OSP): Il Comune di Palmi richiede al fornitore del servizio le competenze ed abilitazioni tecnico-professionali e adeguata formazione tali da poter garantire il soddisfacimento degli obiettivi di interesse pubblico, tra i quali certamente rientra il servizio indispensabile reso ai cittadini con figli in età scolare.

Obblighi di servizio universale (OSU): In relazione a quanto sopra esposto appare evidente che il raggiungimento degli OSP sopra assegnati rifletterà i suoi effetti

sull'utente finale che potrà fruire di un servizio ottimale rivolto agli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola dell'obbligo e, ovviamente, alle famiglie.

QUADRO COMPENSAZIONE ECONOMICA: Nello specifico servizio in questione la compensazione economica, per parte comunale, sulla base del contratto in essere e di quanto corrisposto negli anni precedenti, è quantificabile in € **178.400,00** annue. Detto servizio potrebbe essere esteso al trasporto, in ambito comunale, dell'utenza o delle scolaresche in occasione di particolari eventi culturali e/o turistici, offrendo in tal senso una ulteriore utilità socio culturale alla comunità. In questo caso, con appositi tagli su altre voci di bilancio, è possibile prevedere una compensazione aggiuntiva di € **15.000,00** annue.

SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE - VILLA COMUNALE E GIARDINI PUBBLICI

11. Il "servizio di gestione e manutenzione del verde pubblico" in concessione (Rif. contratto Rep.477 del 30.12.2004 integrato con contratto Rep.658 del 28.04.2008), che è complessivamente indicato come "servizi ambientali e territorio" andrà a scadere il prossimo **30.12.2014**. Esso esclude, in maniera discutibile, la "villa comunale e giardini pubblici di p.zza Municipio e p.zza Matteotti" per i quali l'ente aveva inteso ricorrere al mercato esterno attraverso procedure negoziate. Oggi detto servizio è scaduto e potrebbe utilmente essere concesso alla P.P.M. S.p.A., estendendo la convenzione in essere con l'apposizione di un'appendice contrattuale contenente i servizi richiesti, adeguando la relativa compensazione economica. Per quanto attiene la collocazione del servizio in questione tra i SPL a rilevanza economica, è parere dello scrivente che non ci si possa soffermare su poche pronunce dell'*Antitrust* le quali hanno fondato il presupposto su basi normative poi cassate dall'organo di giustizia costituzionale. Occorre quindi riportarsi alla giurisprudenza costante. Per quanto attiene il "servizio di gestione del verde pubblico" la giurisprudenza fonda invece i suoi pronunciamenti sulla più ampia valenza dell'art.112 del T.U.E.L.. A tale proposito, il **T.A.R. Liguria, Genova, Sentenza nr.527 del 28 aprile 2005**, ha affrontato tale problematica alla luce di un ricorso prodotto da alcune società contro il Comune di Genova, il quale aveva affidato tali tipologie di servizi ad una società partecipata (addirittura di tipo misto). Quell'organo di giustizia amministrativa così ha lumeggiato sul punto:.....

"Come è noto, non esiste una definizione legislativa generale di servizio pubblico, sicché sulla questione si sono a lungo affaticate dottrina e giurisprudenza, che hanno elaborato due teorie che, sostanzialmente, si contendono il campo: quella soggettiva e quella oggettiva, oggi prevalente.

Nella materia specifica dei servizi pubblici locali soccorre però l'art. 112 T.U.E.L., secondo il quale "gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali".

La genericità della norma si spiega agevolmente con la circostanza che gli enti locali, ed il comune in particolare, sono enti a fini generali dotati di autonomia organizzativa, amministrativa e finanziaria (art. 3 T.U.E.L.), nel senso che essi hanno la facoltà di determinare da sé i propri scopi e, in particolare, di decidere quali attività di produzione di beni ed attività, purché genericamente rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale di riferimento (art. 112 T.U.E.L.), assumere come doverose.

Quel che conta è dunque la scelta politico amministrativa dell'ente locale di assumere il servizio pubblico, al fine di soddisfare in modo continuativo obiettive esigenze della collettività.

Ciò è quanto è avvenuto nel comune di Genova, che, dal 1999 in poi, con riferimento alle attività di manutenzione delle strade, degli impianti di illuminazione pubblica e (da ultimo) del verde pubblico, ha inteso superare una gestione frammentaria e disomogenea degli interventi, assumendoli come altrettanti servizi pubblici al dichiarato fine di garantirne l'assolvimento in maniera coordinata e continuativa.

Né la circostanza che tali attività, astrattamente considerate, siano di rilevanza economica e possano pertanto formare oggetto di contratti a titolo oneroso di lavori e/o di servizi ai sensi della l. 109/94 e del d.lgs. 157/95 concreta una violazione dei fondamentali principi di concorrenza di cui all'art. 86 del trattato CE, posto che, salva l'ipotesi eccezionale dell'affidamento così detto in house (che peraltro costituisce oggetto del terzo motivo di ricorso), per il conferimento della titolarità del servizio pubblico a società di capitali o per la scelta del socio privato nelle società a capitale misto l'art. 113 comma 5 T.U.E.L. impone di regola l'espletamento di gare con procedura ad evidenza pubblica, sicché il confronto concorrenziale è comunque garantito a monte.

Proprio con specifico riferimento al servizio di illuminazione pubblica - che costituisce uno degli oggetti dell'affidamento ad A.S.TER. s.p.a. - il Consiglio di Stato ha recentemente affermato che "sono indifferentemente servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 112 T.U.E.L. n. 267/2000, quelli di cui i cittadini usufruiscano uti singuli e come componenti la collettività, purché rivolti alla produzione di beni e utilità per obiettive esigenze sociali. Correttamente l'appellante afferma che essere o no subordinato al pagamento di un corrispettivo dipende dalle caratteristiche tecniche del servizio [id est, dalla sua divisibilità o suscettibilità di essere erogato a richiesta dei singoli utenti, n.d.e.] e dalla volontà 'politica' dell'ente [di farne gravare il costo sul bilancio comunale, n.d.e.], ma non incide sulla sua qualifica di servizio pubblico locale. Relativamente ai servizi pubblici locali, l'art. 117 T.U.E.L. n. 267/2000 precisa che la tariffa ne costituisce il corrispettivo ma non ne definisce il contenuto, determinato dalla possibilità concreta dell'ente di dividere sui singoli l'onere della gestione ed erogazione della prestazione. Che lo stesso titolo V del T.U.E.L. n. 267/2000 disciplini anche i criteri per la determinazione e la riscossione delle tariffe non esclude dall'ambito dei servizi pubblici locali quelli erogati senza un corrispettivo, sempre che le prestazioni siano strumentali

all'assolvimento delle finalità sociali dell'ente, come avviene per il servizio di pubblica illuminazione" (Cons. di St., V, 16.12.2004, n. 8090).

Dunque, muovendo dal dato di diritto positivo fornito dall'art. 112 T.U.E.L., deve ritenersi che la qualificazione di servizio pubblico locale sia circoscritta a quelle attività caratterizzate, sul piano oggettivo, dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile selezionati in base a scelte di carattere eminentemente politico quanto alla destinazione delle risorse economiche disponibili ed all'ambito di intervento, e, su quello soggettivo, dalla riconduzione diretta o indiretta (per effetto di rapporti concessori o di partecipazione all'assetto organizzativo dell'ente) ad una figura soggettiva di rilievo pubblico (T.A.R. Lazio Roma, I bis, 6.11.2002, n. 9725).

Nel caso di specie il comune di Genova ha assunto come servizi pubblici locali quelli di manutenzione delle strade, degli impianti di illuminazione pubblica e del verde pubblico, per la gestione dei quali ha, a suo tempo, appositamente costituito l'azienda speciale A.S.TER."

Il pronunciamento dell'organo di giustizia amministrativa assume particolare valenza non solo per il servizio in questione ma *latu sensu*, in quanto riafferma fortemente i concetti fondamentali dell'art.112 del T.U.E.L. che esaltano la centralità della *"produzione di beni ed attività rivolte alla realizzazione di fini sociali"*, nonché la promozione e lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, che sono correlati alla gestione dei SPL; tale affermazione è stata poi ampiamente consolidata dal Consiglio di Stato che ha riaffermato il senso di *"utilità per la comunità locale e di esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettivi"*, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale. Tanto basta ad affermare che il "servizio di gestione e manutenzione del verde" può quindi essere ben ricondotto ai SPL a rilevanza economica, in virtù della riconosciuta utilità sociale dello stesso. Se andiamo ad analizzare, anche nel caso della gestione del verde pubblico, il rapporto « costi del servizio - benefici da esso derivanti », ne ricaviamo lo squilibrio che vede prevalere, anche in questo caso, l'utilità per l'ente e per la collettività amministrata rispetto al guadagno aziendale. Da una accurata analisi di gestione eseguita sui report del bilancio aziendale ne ricaviamo, infatti, i seguenti dati approssimativi:

- **TOTALE RICAPO ANNUO: € 167.996,00**
- **COSTO ANNUO COMPLESSIVO (comprensivo di costi comuni): € 239.718,31**
circa.
- **RISULTATO DEL SETTORE: - € 71.772,31.**

Alla luce dei conteggi sopra riportati è palese che l'utilità che la collettività trae dal servizio sia assolutamente maggiore dei costi sostenuti, che nella circostanza vedono addirittura una perdita economica per la società partecipata. In questo caso è evidente che l'affidamento del servizio di rilevanza economica, alle medesime condizioni, non sia collocabile in maniera concorrenziale sul mercato, in

ragione del netto squilibrio tra costi che gravano sulla gestione ed i ricavi che da essa derivano.

Obblighi di servizio pubblico (OSP): Il Comune di Palmi richiede quindi al fornitore del servizio una capacità tecnico-professionale ed una formazione tale da poter garantire il soddisfacimento degli obiettivi di interesse pubblico, tra i quali certamente rientra il decoro urbano che è una base essenziale dello sviluppo cittadino in un contesto a misura d'uomo. E' ormai consolidato, ed il legislatore lo ha anche inserito nelle norme del pacchetto sicurezza, che la presenza nella città di aree urbane degradate e lasciate all'incuria aumenta la percezione di insicurezza sociale e, quindi, è doveroso per la P.A. intervenire con gli strumenti più idonei per impedire l'insorgenza di tali fenomeni.

Obblighi di servizio universale (OSU): In relazione a quanto sopra esposto appare evidente che il raggiungimento degli OSP sopra assegnati rifletterà i suoi effetti sull'utente finale che potrà fruire di un contesto urbano pulito, armonico ed ordinato.

Su queste stesse basi si è richiesto all'organo di gestione competente per materia della struttura di *governance* di cui all'art.6 comma 4 del Regolamento, con nota prot.27472 del 19.12.2012, di fornire i dettagli tecnici dell'affidamento che si andrebbe ad aggiungere alla concessione già in essere e che attiene alla "**villa comunale e giardini pubblici di p.zza Municipio e p.zza Matteotti**". Il Responsabile del livello gestionale ha fornito i seguenti dati:

1. **Modalità di gestione attuale:** affidamento servizio a ditta esterna nei modi e nei termini di cui al D.Lgs. 163/06 s.m.i.;
2. **Tipologia dei servizi:**
 - Pulizia dei viali e vialetti all'interno della villa Comunale, delle aiuole di Piazza Municipio e Matteotti
 - Manutenzione del tappeto erboso;
 - Zappettatura di tutte le aiuole;
 - Manutenzione dell'impianto d'irrigazione;
 - Potatura delle siepi sia alte che basse;
 - Potatura di tutte le palme;
 - Fornitura e messa a dimora di piantine annuali nella Villa Comunale;
 - Concimazione di tutti gli alberi, arbusti e cespugli;
 - Pulizia dei servizi igienici e delle strutture accessorie;
 - Pulizia cestini portarifiuti;
 - Apertura e chiusura Villa comunale;
3. **Quantificazione di massima:** è possibile riferirsi alla perizia redatta dal Settore n. 7 che quantifica il costo annuo in circa 40.000,00 €;
4. **Parere in ordine alla fattibilità tecnica:** si esprime parere positivo in relazione alla fattibilità tecnica, subordinandola alla individuazione e formazione di personale idoneo;

5. Parere in ordine alla convenienza economica: il servizio era comunque affidato all'esterno, si esprime parere positivo rispetto alla convenienza economica;

Si riterrebbe ulteriormente opportuno, in tale quadro, considerata la recente realizzazione di uno splendido parco giochi comunale denominato "Parco Papagiolo" che è meta quotidiana di decine di famiglie palmesi, prevedere la possibilità di estendere detta appendice contrattuale anche alle aree del parco in questione, oggi incolte e senza manutenzione, così inserendo sia la parte del verde che dell'igiene ambientale dei viali e spazi comuni, così come nella gestione del verde andrebbe inserita la cura della P.zza Amendola, che è uno dei luoghi "simbolo" della città. Peraltro anche la cura degli impianti sportivi e parchi comunali rientra ampiamente nel novero dei SPL (*ex multis* parere AGCM AS542, TAR Calabria 1419/2010, Consiglio di Stato n.6736/2005). Nell'appendice alla complessiva gestione del verde pubblico, avente ad oggetto la specifica gestione del verde nella "villa comunale e giardini pubblici di p.zza Municipio e p.zza Matteotti" e, ove ritenuto, del "Parco Parpagiolo", la parte di compensazione economica da corrispondere al gestore dovrebbe presuntivamente essere paramentrata intorno ai € 40.000,00 annui che, con la pretesa di ulteriori prestazioni aggiuntive da parte dell'ente rispetto a quelle fin oggi richieste, comporterebbe una riduzione dei costi per l'ente e un vantaggio per la comunità. Alla luce dei conteggi spiccioli sopra riportati è palese che l'utilità che la collettività trae dal servizio sia assolutamente maggiore rispetto ai costi sostenuti. In questo caso è evidente che l'affidamento del servizio pubblico locale non possa essere appetibile sul mercato interessato in ragione sia dell'esiguo valore del servizio rispetto ai costi che gravano sulla gestione.

QUADRO COMPENSAZIONE ECONOMICA: Nello specifico servizio in questione che, per ragioni di efficacia e trasparenza, potrà anche essere unificato in un unico e più esaustivo contratto di servizio, dall'esame della nota prot.642 datata 08.01.2013 del Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente redatta ad integrazione e scioglimento riserva, la compensazione economica, è quantificabile complessivamente in € 180.000,00 annue.

GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI - GLOBAL SERVICE

12. La "gestione dei servizi cimiteriali" rientra tra i servizi che la P.A. svolge attualmente in forma internalizzata e che, proficuamente per l'ente e per il cittadino, in relazione alla tipologia di prestazioni offerte ad esso offerte, potrebbe essere concesso alla società affinché lo svolga per suo conto. Per quanto attiene alla natura del servizio possiamo affermare che anch'esso rientra a pieno titolo nelle previsioni normative dell'art.112 del T.U.E.L. in quanto "ha per oggetto la produzione di attività rivolte alla realizzazione di fini sociali, nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali". Tale collocazione la ricaviamo anche da alcuni pareri dell'*Antitrust* (Pareri AGCM: AS667 - AS666 -

AS648 - AS638 etc.). Sotto il profilo giuridico, i cimiteri, dal greco "luoghi di riposo", individuano il complesso dei beni e servizi necessari per la sepoltura dei defunti. Stando all'art. 824 del codice civile, i cimiteri (insieme ai mercati comunali) sono soggetti al regime del demanio pubblico, la cui disciplina si rinviene ai precedenti artt.822 e 823. Per tale motivo sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, salvo nei casi e nei modi previsti dalle leggi che li riguardano. I cimiteri, dunque, sono beni pubblici attraverso i quali i comuni fanno fronte alle esigenze primarie della collettività, che si sostanziano nel bisogno materiale di igiene pubblica e nell'aspirazione spirituale al culto dei propri cari (v. A.M. Sandulli, Manuale di diritto amministrativo, 1974). All'utilizzo da parte dell'ente comunale può affiancarsi un uso posto in essere dai privati, mediante forme di concessione che riguardano la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale o per l'impianto di campi di inumazione. A prescindere dalle dispute circa la qualificazione del bene come demaniale, la competenza comunale sui cimiteri non è mai stata messa in dubbio, stanti anche le previsioni del regolamento di polizia mortuaria, D.P.R. n.285 del 1990, il quale, all'art. 49, riprendendo il testo unico delle leggi sanitarie (approvato con r.d. n. 1265 del 1934, c.d. TULLSS), dispone che ciascun comune si doti di un cimitero a sistema inumatorio e che i comuni di maggiori dimensioni ne abbiano uno per ogni frazione se il collegamento tra le stesse non risulta agevole, salva l'ipotesi per piccoli comuni contermini di costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero. Nell'ambito del bene pubblico cimitero si sviluppa un complesso di attività, legate all'evento morte e, in particolare, al seppellimento dei corpi, le quali si configurano, anche se con diverse sfumature, come servizio pubblico, dal momento che i comuni sono chiamati a svolgerle, al fine di salvaguardare la salute pubblica e la tutela dell'igiene. Si tratta delle attività c.d. di polizia mortuaria, le quali possono essere distinte in attività funerarie, che si esplicano nella fase compresa tra la morte e il seppellimento, e in attività cimiteriali, ricomprendendo il termine qualsiasi funzione successiva alla sepoltura. Le fonti generali della disciplina dei servizi funerari vanno senz'altro rinvenute, da un lato, nella Costituzione, e precisamente nell'art.32 dedicato alla tutela della salute, dall'altro, nel D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e nelle leggi regionali, per via della definizione delle modalità di gestione dei servizi pubblici locali. La disciplina puntuale della materia, invece, è contenuta, a livello statale, nel D.P.R. n.285 del 1990, recante il regolamento di polizia mortuaria, affiancato da una serie di norme settoriali. Il trasporto funebre, che già il r.d. n.2578 del 1925 (recante il testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province) annoverava fra i servizi pubblici comunali, era configurato come servizio pubblico anche dal D.P.R. n.285/1990 che, all'art.16, ne individuava due tipologie: un servizio c.d. istituzionale, erogato in via ordinaria e considerato gratuito nel senso che il relativo onere era posto a carico del bilancio comunale ed un servizio a pagamento, i cui costi erano attribuiti al soggetto che ne faceva richiesta ed erano giustificati dalla fornitura di trattamenti speciali. Su queste basi

si è richiesto all'organo di gestione competente per materia della struttura di *governance* di cui all'art.6 comma 4 del Regolamento, con nota prot.27472 del 19.12.2012, di fornire i dettagli tecnici del servizio che si andrebbe ad esternalizzare alla P.P.M. S.p.A. affidandole la "**gestione dei servizi cimiteriali**". Il Responsabile del livello gestionale ha fornito i seguenti elementi:

1. Personale attualmente impiegato:

- n. 2 unità a tempo indeterminato CAT. A;
- n. 3 unità di personale appartenente a LSU - CAT. A;
- n. 1 unità di personale a tempo indeterminato CAT. B per attività amministrativa;
- n. 1 unità di personale LSU - CAT. B per supporto attività amministrativa;
- n. 1 unità a tempo indeterminato CAT. C per attività tecnico-amministrativa (al 30%);

gli stessi potranno essere opportunamente reimpiegati nell'ambito del Corpo Cantonieri comunale che, ad oggi, rileva carenze di organico, potenziando il servizio manutenzioni; l'esternalizzazione permetterà inoltre di ridurre il carico di lavoro sugli uffici anche alla luce dei prossimi collocamenti in pensione e delle riduzioni nel turn-over scaturenti da disposizioni di legge;

2. Tipologia dei servizi svolti: il personale svolge oggi la totalità dei servizi cimiteriali riconducibili a: attività proprie, secondo le vigenti disposizioni di legge in particolare DPR 285/90 s.m.i..(tumulazione, inumazioni, estumulazioni, etc.); custodia, controllo accessi, controlli di legge sulle salme, apertura e chiusura del cimitero; attività di manutenzione ordinaria delle strutture cimiteriali. La gestione delle procedure amministrative e degli ulteriori adempimenti di legge (contratti, assegnazione loculi, contabilità, etc.) viene svolta da una unità CAT. B da una unità LSU di CAT B coordinate dal Capo Servizio CAT. C e dal Capo Area;

3. Quantificazione di massima compensazione economica: con Determinazioni n. 29 e 30 dell'11.02.2009 la G.C. ha stabilito le tariffe per la totalità dei servizi cimiteriali. Il tariffario può costituire, opportunamente integrato e dettagliato nella descrizione dei servizi, un elenco prezzi unitari su cui proporre un ribasso a termini del D.Lgs.163/06. Inoltre a fronte di un apposito piano di manutenzione straordinaria ed adeguamento posti a carico della Società PPM s.p.a., è ipotizzabile assegnare: i proventi (o quota parte degli stessi) derivanti dalla lampade votive; i proventi (o quota parte degli stessi) derivanti dalla gestione dei loculi cimiteriali afferenti ai padiglioni acquisiti al patrimonio comunale che necessitano di interventi di

ristrutturazione prima di poter essere utilmente impiegati. La compensazione economica sarà contabilizzata: a misura per quanto concerne i servizi cimiteriali veri e propri; a corpo per quanto riguarda il servizio apertura chiusura, etc.. Per le lampade votive e i padiglioni occorre predisporre un *business-plan* nel quale si tenga debitamente conto delle spese di adeguamento e dei possibili ricavi;

4. **Parere in ordine alla fattibilità tecnica:** si esprime parere positivo in relazione alla fattibilità tecnica, subordinandola alla individuazione e formazione di personale idoneo;
5. **Parere in ordine alla convenienza economica:** in linea generale i costi dei servizi cimiteriali risultano coperti dagli introiti derivanti dalle tariffe delle attività cimiteriali stesse; mediante l'esternalizzazione si otterrebbe a tutto vantaggio dell'Ente: a) l'effettuazione dei servizi a prezzi unitari inferiori; b) la possibilità di reimpiego del personale; c) la realizzazione di interventi di messa a norma degli impianti tecnologici e di alcune strutture comunali con evidente semplificazione delle procedure del carico di lavoro e riduzione degli oneri a carico dell'Ente; d) possibilità di miglorie e/o informatizzare i servizi cimiteriali.

Alla luce di quanto sopra riportato e ben rappresentato dal Dirigente di Settore è palese che l'utilità che la collettività trarrebbe dal servizio sarebbe assolutamente superiore ai benefici economici per la partecipata. Dall'analisi generale del territorio di riferimento relativamente alla gestione dei servizi cimiteriali, si può rilevare come i predetti servizi siano essenzialmente forniti alla collettività direttamente dalle stesse amministrazioni o, al più, attraverso l'affidamento di alcuni specifici compiti, a cooperative sociali; si può facilmente ricavare la convenienza economica dell'operazione di esternalizzazione in relazione a quanto espresso dal Responsabile della gestione e cioè ...omissis... *"in linea generale i costi dei servizi cimiteriali risultano coperti dagli introiti derivanti dalle tariffe delle attività cimiteriali stesse; mediante l'esternalizzazione si otterrebbe a tutto vantaggio dell'Ente: a) l'effettuazione dei servizi a prezzi unitari inferiori; b) la possibilità di reimpiego del personale; c) la realizzazione di interventi di messa a norma degli impianti tecnologici e di alcune strutture comunali con evidente semplificazione delle procedure del carico di lavoro e riduzione degli oneri a carico dell'Ente; d) possibilità di migliore e/o informatizzare i servizi cimiteriali"*. Considerato che la molteplicità di servizi e prestazioni richieste e l'impiego di personale in numero adeguato al loro soddisfacimento (8 operai e 3 amministrativi) comportano elevati costi di gestione in rapporto ai ricavi che da esso si possono desumere (assegnazione dei proventi o di quota/parte e a misura per i servizi generali), rendono evidente che tale servizio non sia collocabile in maniera concorrenziale sul mercato, in ragione del netto divario tra costi gestionali e ricavi.

Obblighi di servizio pubblico (OSP): Il Comune di Palmi richiede al fornitore del servizio le competenze ed abilitazioni tecnico-professionali e adeguata formazione tali da poter garantire il soddisfacimento degli obiettivi di interesse pubblico, che si sostanziano essenzialmente nell'esigenza di garantire l'igiene pubblica ed un efficace servizio all'utenza dei luoghi cimiteriali.

Obblighi di servizio universale (OSU): In relazione a quanto sopra esposto appare evidente che il raggiungimento degli OSP sopra assegnati rifletterà i suoi effetti sull'utente finale che potrà fruire di un servizio ottimale che tuteli l'aspirazione spirituale al culto dei propri cari.

QUADRO COMPENSAZIONE ECONOMICA: Nello specifico servizio in questione, dall'esame della nota prot.642 datata 08.01.2013 del Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente redatta ad integrazione e scioglimento della riserva precedentemente espressa, la compensazione economica, è quantificabile complessivamente in € 70.000,00 annue (€ 140.000,00 con contratto di 24 mesi) e resta subordinata ad un incremento del 40% delle tariffe relative ai servizi cimiteriali.

GESTIONE SERVIZI AMBIENTALI - SPURGO FOGNATURE

13. La "gestione dei ambientali - spurgo fognature" è un servizio di pubblica utilità atto a fronteggiare emergenze di natura igienico-sanitaria. Per quanto attiene la natura del servizio possiamo affermare che anch'esso rientra a pieno titolo nelle previsioni normative dell'art.112 del T.U.E.L.. Anche per la giurisprudenza è pacifico che la tipologia di servizi in argomento rientrino nella nozione di SPL, nell'accezione "estensiva" fatta propria dal legislatore (in tal senso, *ex multis*, Cons. Stato, sez. II, parere n. 1321/02). L'organo di giustizia amministrativa propende, costantemente, per la c.d. "teoria oggettiva", in base alla quale assume rilievo decisivo, in sede di individuazione delle attività sussumibili sotto la nozione di servizio pubblico, non già la possibilità di considerarle "di pertinenza" dell'amministrazione pubblica, bensì il fatto di essere assoggettate ad una disciplina settoriale che assicuri costantemente il conseguimento dei fini sociali: questi ultimi, pertanto, lungi dal limitarsi a connotare sul versante meramente teleologico tale genere di attività, costituiscono la ragione della sottoposizione della stessa ad un regime giuridico tutto peculiare. Dice il Consiglio di Stato, Sez. V, 12/10/2004 n. 6574 ...omissis... « *Si può, affermare che i fattori distintivi del pubblico servizio sono, da un lato, la connotazione del servizio, sul piano finalistico, dall'idoneità a soddisfare in modo diretto esigenze proprie di una platea indifferenziata di utenti, e, dall'altro, la sottoposizione del gestore ad una serie di obblighi, tra i quali quelli di esercizio e tariffari, volti a conformare l'espletamento dell'attività a norme di continuità, regolarità, capacità e qualità, cui non potrebbe essere assoggettata, invece, una comune attività economica* ». Su queste basi si è richiesto all'organo di gestione competente per materia della struttura di governance di cui all'art.6 comma 4 del Regolamento, con nota prot.27472 del 19.12.2012, di fornire i

dettagli tecnici del servizio che si andrebbe ad esternalizzare affidando alla partecipata la “gestione dei ambientali - spurgo fognature”. Il Responsabile del livello gestionale ha fornito i seguenti elementi:

1. **Modalità di gestione attuale:** affidamento servizio a ditta esterna;
2. **Tipologia dei servizi:** la tipologia dei servizi dovrà essere opportunamente dettagliata anche in relazione al quadro normativo vigente ed allo statuto della società PPM s.p.a; il servizio si compone di due servizi essenziali: a) la bonifica ambientale di siti interessati dall'abbandono di rifiuti o da criticità ambientali similari; b) l'intervento di spurgo della rete fognaria mediante idoneo automezzo. Nel caso della prima fattispecie gli interventi ad oggi vengono, nella maggior parte dei casi, ricondotti all'appalto del servizio di igiene ambientale. Maggiore attenzione va invece posta al servizio spurgo, di notevole importanza sotto il profilo igienico-sanitario ed ambientale e molto oneroso anche in ragione del numero elevato di interventi. Il servizio auto spurgo rappresenta, in linea generale, una delle principali criticità dell'ente. Oggi la spesa complessiva ad intervento ivi compreso il conferimento al depuratore dei reflui si aggira sui 200,00 €/intervento. Il Settore n. 7 sta intervenendo affinché il costo di conferimento venga ricompreso nel costo della depurazione acque (i liquami sarebbero comunque stati conferiti al depuratore). Così ridotto è ipotizzabile che il costo ad intervento da porre a base d'asta ammonti a non più di 150,00 €/intervento, con un numero massimo di interventi annuo, quantificabile sulla scorta degli anni precedenti, in circa 250-300. Occorre però valutare la problematica dell'acquisto dell'automezzo di cui potrebbe farsi carico l'Ente, che ha tutta la convenienza a dotarsi di un mezzo proprio, anche in ragione del fatto che la quasi totalità degli interventi rivestono carattere di urgenza per via degli evidenti profili e criticità igienico-sanitarie. Esistono, inoltre, evidenti ragioni di opportunità e di risparmio, più volte evidenziate, senza contare la possibilità di migliorare un servizio essenziale.
3. **Quantificazione di massima:** è possibile quantifica il costo annuo del servizio auto spurgo in circa 40.000,00 € al lordo del ribasso;
4. **Parere in ordine alla fattibilità tecnica:** si esprime parere positivo in relazione alla fattibilità tecnica, subordinandola alla individuazione e formazione di personale idoneo;
5. **Parere in ordine alla convenienza economica:** il servizio era comunque affidato all'esterno, si esprime parere positivo in merito alla convenienza economica;

Alla luce di quanto sopra riportato e ben rappresentato dal Dirigente di Settore è palese sia il risparmio economico che l'utilità sociale dell'affidamento. Oggi l'ente esegue circa 300 interventi annui in situazioni di emergenza, strettamente correlate alla vetustà della rete fognaria comunale deficitaria che presenta frequenti criticità, spendendo circa € 60.000,00 annui (€ 200,00 ad intervento sul mercato di settore) mediante procedure di “somma urgenza” o altre forme di affidamento. Acquisendo

direttamente un veicolo omologato e gestendo il servizio tramite affidamento in gestione alla P.P.M. S.p.A. (previo allineamento necessario dell'azienda partecipata alla disciplina ambientale), il Comune di Palmi ne ricaverebbe un risparmio economico e, soprattutto, riuscirebbe a garantire un più efficiente servizio alla collettività operativo h24 in caso di emergenze igienico-sanitarie. Considerato che l'ente intende garantire un piano di interventi in emergenza attivo h24 e perseguire una drastica riduzione dei costi per la P.A. e per l'utente finale, procedendo alla gestione interna del servizio secondo le opportunità offerte dal T.U. sull'ambiente, è evidente che tale servizio non possa essere appetibile sul mercato esterno e quindi non sia collocabile in maniera concorrenziale, in ragione dello squilibrio tra i benefici diretti all'utente e costi dello stesso servizio.

Obblighi di servizio pubblico (OSP): Il Comune di Palmi richiede al fornitore del servizio le competenze ed abilitazioni tecnico-professionali e adeguata formazione tali da poter garantire il soddisfacimento degli obiettivi di interesse pubblico, che si sostanziano essenzialmente nell'esigenza di garantire la risposta immediata nelle emergenze igienico-sanitarie. Impone altresì la previa iscrizione all'Albo dei Gestori Ambientali di cui all'art.212 del D.Lgs 152/2006 (T.U. sull'ambiente).

Obblighi di servizio universale (OSU): In relazione a quanto sopra esposto appare evidente che il raggiungimento degli OSP sopra assegnati rifletterà i suoi effetti sulla collettività amministrata che potrà fruire di un servizio ottimale a costi maggiormente contenuti.

QUADRO COMPENSAZIONE ECONOMICA: Nello specifico servizio in questione, dall'esame della nota prot.642 datata 08.01.2013 del Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente redatta ad integrazione e scioglimento della riserva precedentemente espressa, la compensazione economica, soltanto per la gestione del servizio e con esclusione del veicolo speciale, è quantificabile complessivamente in € 18.000,00 annue.

GESTIONE SERVIZI IGIENE ED EMERGENZA IDRICA - AUTOBOTTE

14. La **“gestione servizi di igiene ed emergenza idrica - autobotte”** è un servizio di pubblica utilità atto a fronteggiare anch'esso emergenze di natura igienico-sanitaria. Per quanto attiene la natura del servizio possiamo affermare che anch'esso rientra a pieno titolo nelle previsioni normative del T.U.E.L., così come nell'interpretazione del Consiglio Stato (sez. V, 13 dicembre 2006 , n. 7369), il quale ha avuto modo di sottolineare che ai fini della qualificazione di un'attività come servizio pubblico locale o meno occorre prendere in considerazione l'art. 112 T.U.E.L., secondo il quale *“gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”*. Più volte i Giudici di Palazzo Spada hanno ribadito che il servizio pubblico deve essere così individuato in relazione al rapporto che intercorre tra il fruitore diretto del servizio (cittadino-utente), il gestore e la P.A. (*ex multis,*

Consiglio di Stato nr.2294 del 2002). Tutti i servizi che gravitano quindi nell'ampia sfera dell'igiene ambientale (trasporto e smaltimento rifiuti, auto spurgo fognature, autobotte per emergenze idriche etc.) rientrano a pieno titolo tra i servizi pubblici locali in quanto le prestazioni richieste sono sempre rivolte non già a vantaggio dell'amministrazione, ma ad esclusivo interesse della comunità locale amministrata. Tale servizio veniva così qualificato, giustamente, anche nella **deliberazione della Giunta Comunale nr.39 del 19.07.2012** avente ad oggetto "Istituzione del servizio autobotte e approvazione del disciplinare relativo", emanata in riferimento alla deliberazione-quadro del C.P. nr.137 del 15.05.2012. Su queste basi si è richiesto all'organo di gestione competente per materia della struttura di *governance* di cui all'art.6 comma 4 del Regolamento, con nota prot.27472 del 19.12.2012, di fornire i dettagli tecnici del servizio che si andrebbe ad esternalizzare affidandolo alla P.P.M. S.p.A.. Il Responsabile del livello gestionale ha fornito i seguenti elementi:

- 1. Modalità di gestione attuale:** occorre scindere i due servizi; il servizio autobotte è già istituito con apposito regolamento e tariffario; i servizi di igiene ambientale sono già stati assegnati mediante procedura ad evidenza pubblica e l'appalto avrà durata fino all'anno 2015;
- 2. Tipologia dei servizi:** la tipologia dei servizi dovrà essere opportunamente dettagliata anche in relazione al quadro normativo vigente ed allo statuto della società PPM s.p.a; il servizio di igiene ambientale (spazzamento strade, raccolta rifiuti, pulizia località turistiche etc.) è già affidato ad altra ditta fino all'anno 2015; restano fuori dall'appalto in parola: la pulizia dei monumenti e delle fontane pubbliche ed altri servizi minori che potrebbero essere affidati a PPM s.p.a.; il servizio autobotte è già stato istituito e si rimanda all'atto deliberativo ed al regolamento;
- 3. Quantificazione di massima:** è possibile quantifica il costo annuo del servizio autobotte in circa 25.000,00 €; il costo degli altri servizi di igiene ambientale ed affini non ricompresi nel contratto in essere, può essere quantificato in 15.000,00 €;
- 4. Parere in ordine alla fattibilità tecnica:** si esprime parere positivo in relazione alla fattibilità tecnica, subordinandola alla individuazione e formazione di personale idoneo;
- 5. Parere in ordine alla convenienza economica:** il servizio era comunque affidato all'esterno, si esprime parere positivo in merito alla convenienza economica;

Considerato che l'ente intende garantire un piano di interventi emergenziali attivo h24 ottenendo l'abbattimento dei costi per la P.A. e per l'utente finale, grazie anche all'impiego del mezzo omologato di cui la partecipata è già in possesso, secondo un disciplinare già approvato con atti dell'organo di Governo, è evidente che tale servizio non sia collocabile in maniera concorrenziale sul mercato, in

ragione dello squilibrio tra i benefici diretti all'utente ed i costi di gestione del servizio.

Obblighi di servizio pubblico (OSP): Il Comune di Palmi richiede al fornitore del servizio le competenze ed abilitazioni tecnico-professionali e adeguata formazione tali da poter garantire il soddisfacimento degli obiettivi di interesse pubblico, che si sostanziano essenzialmente nell'esigenza di garantire la risposta immediata nelle emergenze idriche (come l'interruzione forzata nell'erogazione di acqua potabile) che, inevitabilmente, riverbererebbero effetti devastanti sull'igiene e la salute pubblica.

Obblighi di servizio universale (OSU):. In relazione a quanto sopra esposto appare evidente che il raggiungimento degli OSP sopra assegnati rifletterà i suoi effetti sull'utente finale che potrà fruire, con oneri abbattuti, di un servizio costante ed ininterrotto di fornitura idrica.

QUADRO COMPENSAZIONE ECONOMICA: Nello specifico servizio in questione, dall'esame della nota prot.642 datata 08.01.2013 del Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente redatta ad integrazione e scioglimento della riserva precedentemente espressa, la compensazione economica, è quantificabile complessivamente in € 15.000,00 annue.

GESTIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE, ELETTRICI E TECNOLOGICI COMUNALI

15. La "gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione, elettrici e tecnologici comunali" rientra tra i servizi che la P.A. svolge attualmente in forma internalizzata e che, proficuamente per l'ente e per la tipologia di prestazioni che si andrebbero a garantire all'utente, potrebbe essere concesso alla società affinché lo svolga, più professionalmente, per suo conto. Oggi l'ente non riesce, oggettivamente, a fornire al cittadino risposte immediate ed un servizio efficiente. Da questa presa d'atto deriva la necessità di far gestire il servizio a qualcuno che possa colmare questa grave lacuna che si riflette negativamente in termini di efficacia dell'apparato amministrativo. In questa scelta, ponderata, pesa la qualificazione del servizio che rientra pienamente nelle previsioni normative dell'art.112 del T.U.E.L.. Su tale linea vi sono fiumi di pronunciamenti di giurisprudenza amministrativa tra i quali possiamo citarne alcuni, a titolo esemplificativo: La Sezione V del Consiglio di Stato, con la decisione n.8090/2004, ha ricompreso nel novero dei servizi pubblici locali quello relativo all'illuminazione pubblica, facendo leva anche su considerazioni di ordine storico e rilevando che la circostanza che lo stesso Titolo V del T.U.E.L. n. 267/2000 disciplini anche i criteri per la determinazione e la riscossione delle tariffe, non esclude dall'ambito dei servizi pubblici locali quelli erogati senza un corrispettivo, sempre che le prestazioni siano strumentali all'assolvimento delle finalità sociali dell'ente; ancora la stessa linea è stata confermata dal TAR Sardegna, sez.I, 11/6/2009 n. 966 *"L'attività di illuminazione pubblica di un comune è un servizio pubblico locale,*

infatti, la qualificazione di servizio pubblico locale spetta a quelle attività caratterizzate sul piano oggettivo dal perseguimento di scopi sociali e di sviluppo della società civile, selezionate in base a scelte di carattere eminentemente politico quanto alla destinazione delle risorse economicamente disponibili ed all'ambito di intervento e su quello soggettivo dalla riconduzione diretta o indiretta ad una figura soggettiva di rilievo pubblico". Tale servizio è stato anche, giustamente, ricompreso tra i SPL nella deliberazione del C.P. nr.137 del 15.05.2012. Su queste basi si è richiesto all'organo di gestione competente per materia della struttura di *governance* di cui all'art.6 comma 4 del Regolamento, con nota prot.27472 del 19.12.2012, di fornire i dettagli tecnici del servizio che si andrebbe ad esternalizzare affidando la "gestione e manutenzione impianti di pubblica illuminazione, elettrici e tecnologici comunali" alla società partecipata. Il Responsabile del livello gestionale ha fornito i seguenti elementi:

1. Personale attualmente impiegato:

- n. 1 unità a tempo indeterminato CAT. B;
- n. 1 unità di personale appartenente a LSU - CAT. A;
- n. 1 unità a tempo indeterminato CAT. C per attività tecnico-amministrativa (al 40%);

la squadra elettricisti dovrà essere integrata con una unità di personale di CAT B.

Gli attuali addetti potranno opportunamente essere reimpiegati nell'ambito del Corpo Cantonieri comunale che, ad oggi, rileva carenze di organico, potenziando il servizio manutenzioni con particolare riferimento al patrimonio edilizio pubblico;

L'esternalizzazione permetterà inoltre di ridurre il carico di lavoro sugli uffici anche alla luce dei prossimi collocamenti in pensione e delle riduzioni nel turn-over scaturenti da disposizioni di legge;

2. Tipologia dei servizi svolti: il personale svolge oggi la totalità dei servizi gestione impianti elettrici, con la sola eccezione degli impianti elettrici di potenza, i servizi sono riconducibili a: gestione e manutenzione illuminazione pubblica; gestione e manutenzione impianti elettrici edifici pubblici e scuole; la gestione delle procedure amministrative e degli ulteriori adempimenti di legge viene svolta da una unità CAT. C e dal Capo Area. Si può ipotizzare di integrare il servizio anche con il controllo dei consumi, l'implementazione di sistemi di risparmio energetico, telecontrollo, liquidazione fatture;

3. Quantificazione di massima compensazione economica:

- Illuminazione pubblica: considerando il numero di punti luce per la sola illuminazione pubblica ivi compresa l'implementazione di sistemi di riduzione dei consumi e di risparmio energetico si è stimato in 140.000,00 € il canone annuo relativo al servizio;
- Altri impianti: in relazione al numero di interventi storicamente richiesti si è quantificato in 30.000,00 € il canone annuo per il servizio;
- Pagamento bollette: si è stimato a corpo in 5.000,00 €;

In linea generale si ritiene opportuno esternalizzare il solo servizio di gestione della rete dell'illuminazione pubblica;

4. **Parere in ordine alla fattibilità tecnica:** si esprime parere positivo in relazione alla fattibilità tecnica, subordinandola alla individuazione e formazione di personale idoneo;
5. **Parere in ordine alla convenienza economica:** in linea generale si esprime parere positivo in ordine alla convenienza economica, occorre però dettagliare il capitolato tecnico e d'oneri;

Alla luce di quanto sopra riportato e ben rappresentato dal Dirigente di Settore è palese che l'utilità che la collettività trarrebbe dal servizio sarebbe di gran lunga superiore ai benefici economici per la partecipata stessa. Dall'analisi generale del territorio di riferimento relativamente ai servizi di gestione e manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, elettrici e tecnologici comunali, si può rilevare come i predetti siano essenzialmente forniti alla collettività direttamente dalle stesse amministrazioni e quasi mai esternalizzati; si può facilmente ricavare la convenienza economica in relazione a quanto espresso dal Responsabile della gestione e cioè ...omissis... *“il personale svolge oggi la totalità dei servizi gestione impianti elettrici, con la sola eccezione degli impianti elettrici di potenza, i servizi sono riconducibili a: gestione e manutenzione illuminazione pubblica; gestione e manutenzione impianti elettrici edifici pubblici e scuole; la gestione delle procedure amministrative e degli ulteriori adempimenti di legge viene svolta da una unità CAT. C e dal Capo Area. Si può ipotizzare di integrare il servizio anche con il controllo dei consumi, l'implementazione di sistemi di risparmio energetico, telecontrollo, liquidazione fatture. L'esternalizzazione permetterà inoltre di ridurre il carico di lavoro sugli uffici anche alla luce dei prossimi collocamenti in pensione e delle riduzione nel turn-over scaturenti da disposizioni di legge”*. Considerato che la molteplicità di servizi e prestazioni richieste e l'impiego di personale in numero adeguato al loro soddisfacimento comportano elevati costi di gestione in rapporto ai ricavi che da esso possono derivare, si rende evidente che tale servizio non sia particolarmente appetibile sul mercato, in ragione dello squilibrio tra costi, prestazioni richieste, ricavi.

Obblighi di servizio pubblico (OSP): Il Comune di Palmi richiede al fornitore del servizio le competenze ed abilitazioni tecnico-professionali e adeguata formazione tali da poter garantire il soddisfacimento degli obiettivi di interesse pubblico, che si sostanziano essenzialmente nell'esigenza di garantire all'utente risposte pronte ed efficienti, interventi mirati e programmati, in materia di impianti pubblici di illuminazione.

Obblighi di servizio universale (OSU): In relazione a quanto sopra esposto appare evidente che il raggiungimento degli OSP sopra assegnati rifletterà i suoi effetti sulla collettività che potrà fruire di un servizio ottimale, costante e rapportato ai fabbisogni individuali anche in termini di sicurezza urbana.

QUADRO COMPENSAZIONE ECONOMICA: Nello specifico servizio in questione, dall'esame della nota prot.642 datata 08.01.2013 del Responsabile del Settore LL.PP. e Ambiente redatta ad integrazione e scioglimento della riserva precedentemente espressa, la compensazione economica, su una stima che dovrà essere adeguatamente supportata da capitolato dettagliato, è quantificabile in € **100.000,00** annue. Sarebbe auspicabile che inoltre la società proponesse e pianificasse una politica di risparmio energetico tesa alla riduzione dei costi per la P.A.. Dal risparmio sui costi dell'energia elettrica potrebbe prevedersi una ulteriore incentivazione economica per la società, proporzionata al risparmio stesso.

SERVIZI BIBLIOTECARI, DI INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE

16. La recente collocazione in congedo di personale interno all'ente ha posto in evidenza il problema serio dell'offerta alla collettività in termini di cultura. La città di Palmi, nei locali della "Casa della Cultura", detiene un patrimonio storico, artistico e culturale riconosciuto universalmente e che non ha eguali. Tale struttura è un moderno complesso funzionale, la cui costruzione fu iniziata nel 1968, intitolata a Leonida Repaci (Palmi 1898 - Marina di Pietrasanta 1985), scrittore, operatore culturale e fondatore del Premio Viareggio, inaugurata il 17 Gennaio 1982. Essa sorge nella parte alta della città ed è circondata da un ampio giardino dove sono situate sculture in bronzo e dove spiccano due colonne d'età romana, provenienti dal sito archeologico dell'antica *Taureanum*. La struttura è sede dei musei civici (riconosciuti musei non Statali con D.M. 15.09.1965) e di una pinacoteca d'arte moderna e contemporanea. Al suo interno si svolgono conferenze, dibattiti, concerti, si allestiscono mostre d'arte e vengono realizzate manifestazioni culturali di vario tipo, è dotata di ampie sale, di un auditorium e, in particolare, della biblioteca comunale che ha un patrimonio importantissimo di testi offerti al pubblico. E' evidente che la chiusura di questa struttura o la riduzione della sua fruizione comporterebbe un danno enorme per la collettività, che il Comune di Palmi non si può permettere. Oggi l'orientamento normativo sta radicalmente mutando, facendo emergere una idea forte nell'approfondimento di riflessioni nel settore bibliotecario: l'accresciuta importanza e centralità che le biblioteche pubbliche hanno ormai acquisito nel nostro paese, definitivamente

uscite da una posizione di marginalità e di sudditanza, in forza soprattutto del preciso e sempre più consolidato riferimento che i cittadini hanno trovato in esse per l'accesso ai servizi di informazione e documentazione di base. Tutto questo sta imponendo dinamiche nuove nel processo di ridefinizione dei servizi bibliotecari, non più imperniati quasi unicamente sull'asse delle grandi biblioteche statali. E' quindi ribadito che le biblioteche in generale e soprattutto le biblioteche pubbliche devono essere pensate come punti di riferimento sul territorio per l'assolvimento di un diritto fondamentale: l'accesso, libero e per tutti, all'informazione e alla documentazione. *“La biblioteca pubblica è il centro informativo locale che rende prontamente disponibile per i suoi utenti ogni genere di conoscenza e informazione. I servizi della biblioteca pubblica sono forniti sulla base dell'uguaglianza di accesso per tutti, senza distinzione di età, razza, sesso, religione, nazionalità, lingua o condizione sociale. Servizi e materiali specifici devono essere forniti a quegli utenti che, per qualsiasi ragione, non abbiano la possibilità di utilizzare servizi e materiali ordinari, per esempio le minoranze linguistiche, le persone disabili, ricoverate in ospedale, detenute nelle carceri. Ogni fascia d'età deve trovare materiale rispondente ai propri bisogni. Le raccolte e i servizi devono comprendere tutti i generi appropriati di mezzi e nuove tecnologie, così come i materiali tradizionali. L'alta qualità e la rispondenza ai bisogni e alle condizioni locali sono fonda. mentali. I materiali devono riflettere gli orientamenti attuali e l'evoluzione della società, così come la memoria dell'immaginazione e degli sforzi dell'uomo. Le raccolte e i servizi non devono essere soggetti ad alcun tipo di censura ideologica, politica o religiosa, né a pressioni commercial”.* Così veniva scritto sul Manifesto UNESCO sulle Biblioteche pubbliche, nella versione finale pubblicata in "IFLA journal", 21 (1995). Pare più che evidente che la collocazione dell'offerta in questione tra i SPL appare naturale e in linea con i dettami dell'art.112 del T.U.E.L., che definisce tali *“i servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità local”*, nonché con la definizione che di essi ha ulteriormente fornito, più volte, il Consiglio di Stato (Sentenze n. 2605/2001 e n. 2024/2003) *“per <<servizio pubblico>> si intende qualsiasi attività che si concretizzi nella produzione di beni o servizi in funzione di un'utilità per la comunità locale, non solo in termini economici ma anche in termini di promozione sociale, purché risponda ad esigenze di utilità generale o ad essa destinata in quanto preordinata a soddisfare interessi collettiv”*. Volendo ulteriormente approfondire tale aspetto, è lo stesso Parlamento Europeo, nella *“Risoluzione sul ruolo delle biblioteche nella società moderna”* del 1998, che *...omissis... “raccomanda agli Stati membri, conformemente alle raccomandazioni del manifesto dell'UNESCO sulle biblioteche pubbliche, di offrire gratuitamente i servizi di base delle biblioteche pubbliche, come il prestito di materiale di proprietà della biblioteca e l'utilizzo del materiale di consultazione, dato che la biblioteca è per sua natura un servizio pubblico di interesse generale, ma anche per sottolineare l'importanza di un accesso equo all'informazione e alla cultura”*, collocando in tal

senso i servizi bibliotecari tra i SIEG, così come definiti dall'ordinamento europeo. La normativa italiana non poteva non recepire questo indirizzo ed infatti il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. n. 28 e così corretto con Comunicato 26 febbraio 2004 G.U. 26 febbraio 2004, n. 47), all'art.101, stabilisce che "*Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 (i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.) che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico*". Si può pertanto affermare che il riferimento istituzionale, nonché le ragioni motivanti per definire e ritenere a tutti gli effetti la biblioteca comunale un "servizio pubblico locale", trovano oggi fondamento in quel grande processo riorganizzativo nel settore delle autonomie locali e della pubblica amministrazione che, a partire dalla legge 142/1990, ha avviato una fase, ancora oggi in corso di realizzazione, di profonda trasformazione e riordinamento. Anche l'ANCI (Associazione nazionale dei Comuni italiani) si è trovata d'accordo con l'AIB (Associazione italiana biblioteche) nel considerare le biblioteche di enti locali come "servizi pubblici locali"; segno tangibile di questo è stata la stretta collaborazione tra le due associazioni a pubblicare, nel 1995, nella collana "Quaderni ANCI", il libro "La biblioteca servizio pubblico locale". Alla luce dei conteggi spiccioli appresso indicati è palese che l'utilità che la collettività trae dal servizio sia assolutamente maggiore rispetto ai costi sostenuti. In questo caso è evidente che l'affidamento del servizio pubblico locale non possa essere appetibile sul mercato interessato in ragione dell'esiguo valore economico del servizio.

Obblighi di servizio pubblico (OSP): Il Comune di Palmi richiede alla società la garanzia della *mission* sociale sottesa all'espletamento del servizio. La vera e fondamentale funzione della biblioteca è quella di essere un "servizio informativo" (Manifesto Unesco delle Biblioteche Pubbliche). E se le biblioteche sono un "servizio", è inevitabile che la loro organizzazione e gestione debba richiedere una condizione di fondo: il loro affidamento a gestori professionalmente qualificati.

Obblighi di servizio universale (OSU): In relazione a quanto sopra esposto appare evidente che il raggiungimento degli OSP sopra assegnati rifletterà i suoi effetti sull'utente finale secondo gli indirizzi di "politica culturale" che l'amministrazione, titolare del servizio, intende perseguire a favore dei cittadini.

<p>QUADRO COMPENSAZIONE ECONOMICA: Nello specifico servizio in questione, dai dati forniti dall'Area Economico Finanziaria, per la garanzia dell'offerta dei servizi bibliotecari, di informazione e documentazione da gestire con almeno nr.1 unità di personale per due ore giornaliere e per tre giorni a settimana, la compensazione economica è quantificabile in € 5.000,00 annue.</p>

17. Alla luce dell'evolversi normativo che ha interessato la gestione dei servizi pubblici locali ei, conseguentemente, i destini delle società a partecipazione pubblica, si è evidenziato come l'attuale congiuntura consenta ancora oggi margini di intervento,

il tutto in attesa di ulteriori sviluppi, che certamente interverranno nel prossimo anno 2013. Il disegno del legislatore si è infatti palesato in maniera sempre più evidente, lasciando trasparire l'intento di avviare verso la privatizzazione o lo scioglimento le società partecipate attraverso l'emanazione di provvedimenti legislativi stringenti ed "antieuropeisti" che mettono a rischio i posti di lavoro delle centinaia di migliaia di lavoratori che operano nelle società e multi servizi di tantissimi enti locali, creando peraltro un forte paradosso. È singolare infatti che in passato sia stato proprio il nostro legislatore a incentivare il ricorso allo strumento societario da parte degli enti locali, sulla base dell'assunto (allora pacifico) che il disimpegno dei servizi locali mediante società di capitali avrebbe ottimizzato la gestione delle relative attività secondo criteri di efficienza ed economicità, incrementando sensibilmente il livello di qualità delle prestazioni fornite all'utenza. In questa linea di pensiero si è collocato, in primo luogo, l'art.17, comma 51 della legge 15 maggio 1997, n.127, che ha istituito un procedimento agevolato di trasformazione in società per azioni delle aziende speciali mediante atto unilaterale del Consiglio Comunale, mentre di lì a poco avrebbe fatto irruzione nell'ordinamento l'art.35 della legge n.448/2001, per inaugurare i primi tentativi di liberalizzazione dei servizi pubblici locali, che erano denominati per legge "servizi pubblici locali di rilevanza industriale", nonché connotati dall'obbligo di affidamento mediante gara pubblica a favore delle società di capitali. In questo quadro bisogna anche riconoscere che le società a partecipazione pubblica locale troppo spesso, anziché puntare ad una gestione dei servizi più snella ed efficiente sul territorio, hanno sovente dato corso ad assunzioni *ad abundantiam* di personale che, invece di assicurare un contenimento di costi rispetto alla gestione in economia, sono state piuttosto funzionali a uno sgravio mirato di costi e di debiti dal bilancio dell'ente locale, oggi però non più scindibile da quello dell'ente stesso. Non è quindi un caso che nel novero di tali partecipate non siano rare le società con un bilancio in perdita, anche se bisogna riconoscere che tale sofferenza contabile non può ascrivere soltanto ad una sistematica *mala gestio* di amministratori pubblici poco oculati (che pur vi è stata ed è stata influente), bensì piuttosto al vizio d'origine che, in molti casi, ha contrassegnato la nascita e l'attività delle società di matrice pubblica nella recente storia del nostro paese.

18. In conclusione, espletata da questo Responsabile di Area la preventiva fase esplorativa e di programmazione, la conseguente fase tecnica con il supporto degli organi di gestione di cui al Regolamento sulle attività di vigilanza e controllo delle società ed enti partecipati, viene oggi redatta la presente "Relazione-Quadro" secondo i parametri interpretativi dell'art.34 d.l. 18 ottobre 2012, convertito in legge 17 dicembre 2012, n. 221. Essa sarà trasmessa al livello strategico della struttura di *governance* per la valutazione e per gli atti consequenziali. Ove essa dovesse essere approvata dal comitato potrà essere successivamente trasmessa all'organo di amministrazione della società affinché proceda a predisporre il budget di programmazione aziendale, alla commissione consiliare competente per materia ed alla Giunta Comunale; dopo questi passaggi potrà pervenire al Consiglio

Comunale affinché deliberi in proposito, procedendo contestualmente ad adeguare su tale linea la deliberazione del C.P. nr.137 del 15.05.2012 ed a fornire indirizzo per avviare il percorso di modifica dello STATUTO societario che evidenzi l'oggetto sociale esclusivo, la composizione del C.d.A. secondo i parametri di cui all'art.4 comma 5 del d.l. 95/2012 convertito in legge 7 agosto 2012, n.135, la disciplina delle procedure di assunzione in analogia all'art.35 comma 3 del D.Lgs 165/2001.

Il Responsabile 8^ Area
Vigilanza, S.U.A.P. e Società Partecipate
Dr.Francesco Managò